

PROCEDURA CIVILE
IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO – DANOVİ

PARTE PRIMA: LE FORME DEL PROCESSO

1. Il linguaggio e le forme. Il processo civile come fenomeno a struttura formale.

Si parla di “rito” per differenziare i modelli processuali attraverso le forme del processo e si contrappone il diritto processuale al diritto sostanziale proprio per il suo carattere formale. Il giudizio civile resta fondamentalmente strutturato come processo scritto, la forma assume una doppia valenza nel processo: come elemento identificatore tanto del contenitore, ovvero il processo, quanto dei suoi contenuti, gli atti processuali.

Le forme sono essenziali per il processo, non soltanto in quanto identificano a un tempo gli attributi esterni e i requisiti intrinseci indispensabili, ma anche perché sono direzionate verso un fine superiore, cioè lo scopo fondamentale del processo: la tutela dei diritti.

Non vi può essere tutela giurisdizionale senza tecnicismo processuale, e quindi senza forme. Le forme però non devono mai sconfinare nei formalismi fini a sé stessi. Il legislatore è quindi chiamato a operare un bilanciamento tra due opposte tendenze che fanno riferimento al principio di legalità e di libertà:

- Principio di legalità, suggerisce un utilizzo predeterminato della forma, come mezzo e come limite. La forma è un indispensabile strumento metodologico, ma anche come un confine.
- Canone della libertà, ricchezza contenutistica del processo civile e alla sua funzione di strumento di tutela di diritti che sono nella maggior parte dei casi monopolio delle parti, funge da elemento di riequilibrio per un superamento delle forme.

Le norme che nel primo libro del codice di rito impartiscono le direttive sulla materia elaborano principi che tengono conto di entrambe le esigenze, modellandole.

- Così è nella **forma fisiologica** degli atti processuali, che tiene conto del principio di legalità e del principio della libertà delle forme. In alcuni casi quindi si ha la strumentalità delle forme allo scopo, il legislatore lascia una libertà nella scelta della forma in relazione allo scopo. A ciò si aggiunge che le forme svolgono una funzione di garanzia per le parti.

- Nella **dimensione patologica** l'**art. 156 c.p.c.**, nell'individuare la *disciplina generale della nullità degli atti processuali*, la inquadra nell'ambito della “inoservanza delle forme”.

La disposizione chiarisce che la logica che lega tra loro i concetti di forma dell'atto processuale, fattispecie e relativi effetti vale anche per i vizi del processo e che le nullità processuali derivano in primis da vizi formali, lasciando agli interpreti il problema di individuare il regime applicabile alle c.d. Nullità extraformali o extratestuali (forme di invalidità che non poggiano direttamente sull'assenza o violazione delle forme).

La dottrina ha suggerito diverse soluzioni:

- Alcuni autori, dalla lettera della legge e dalla distinzione tra vizi formali e non degli atti processuali, hanno ritenuto che le norme dei codici sulle nullità intendano sanzionare in primis i casi in cui l'atto processuale sia viziato per ragioni attinenti alla forma, ma non esauriscano la disciplina e così le diverse ipotesi di invalidità che pure possono verificarsi. Quindi i vizi non formali possono trovare la relativa sanzione di nullità altrove, in tutte le norme che impongono l'osservanza di principi generali i che attengono alla regolare formazione dell'atto e ai requisiti dettati dalla legge.

La diversa scelta sistematica operata dal legislatore rispetto alla disciplina generale sulla nullità degli atti si spiegherebbe in base alle diversità sottese ai vizi.

- a. Mentre in relazione ai vizi non formali esistono norme e principi che devono essere osservati e che consentono di ritenere che la nullità dell'atto stesso possa derivare “per il solo fatto che è imposta l'osservanza di quel principio e di quella norma”, per contro
- b. Per quanto attiene ai vizi formali, la legge normalmente descrive il contenuto-forma di ciascun atto, includendovi tanto elementi essenziali per il raggiungimento dello scopo, quanto ulteriori elementi, anche soltanto per ragioni di opportunità.

Per questa ragione si sarebbe resa necessaria l'introduzione di una norma, ovvero l'**art. 156 c.p.c.**, che adotta un criterio discrezivo preciso, ricollegando l'invalidità dell'atto alla mancanza degli elementi essenziali (raggiungimento di uno scopo deciso dal legislatore) e di ulteriori norme che comunque subordinino la validità di particolari atti anche alla presenza di elementi meramente utili e opportuni.

Per chi aderisce a questa teoria afferma che i vizi da ultra o extrapetizione (vizio non formale) violano il principio della domanda, che regge l'intero sistema del processo di cognizione, nonché il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Tali violazioni, pur non essendo ricomprese dagli artt. 156 e ss., impongono comunque di sanzionare con la nullità il provvedimento giurisdizionale che ne sia inficiato.

- Altra dottrina invece, sempre in relazione all'analisi letterale delle norme del codice di rito sulla nullità degli atti, ha condiviso il dato per il quale i vizi considerati in tali norme attengono o a ipotesi particolari oppure unicamente alla forma dell'atto, ha comunque ritenuto la disciplina così delineata come l'unica che possa regolare e disciplinare la nullità dell'atto stesso.

I vizi non formali, che non sono considerati dalla normativa generale, sono ritenuti da questa dottrina come vizi che possono e debbano comunque essere applicate, per analogia, le norme di cui agli artt. 156-162 c.p.c. Pertanto la conseguenza del vizio di ultra o extrapetitia anche in questo caso è la nullità, da pronunciarsi in virtù dell'interpretazione estensivo-adeguatrice.

- Altra tesi ritiene che sarebbe superfluo operare una distinzione tra nullità formali ed extraformali. Infatti tutti i vizi degli atti processuali potrebbero comunque ricondursi infine al privato formale, e quindi essere disciplinati in via diretta dagli artt. 156-162, senza necessità di ricorrere all'interpretazione analogica di dette norme, e nemmeno a fondi diverse.

Ogni possibile vizio che investe un atto processuale, sia riguardante il contenuto-forma dell'atto, sia che esso inerisca alla volontà o ai presupposti, non può essere valutato esclusivamente in relazione all'atto stesso su cui direttamente incide, ma dovrebbe essere considerato sempre rispetto agli atti successivi, di cui costituirebbe il presupposto anche formale.

Visione del giudizio unitaria e dinamica. Ne conseguirebbe che, ove l'atto sia viziato nel suo contenuto forma e nella sua formazione, lo stesso si inserirebbe in modo non corretto nella successione degli atti che costituiscono il procedimento, determinando un vizio di origine dell'atto successivo, che verrebbe posto in essere in modo divergente dal modello legale previsto.

Tale teoria esclude i vizi che attengono alla sostanza, ossia in definitiva al merito.

La sentenza affetta da ultra o extrapetizione si inserirebbe comunque in modo difforme dallo schema legale previsto rispetto alla domanda formulata dalla parte e sarebbe affetta da nullità derivata ex art 159 e ss.

Panorama di riflessioni in materia di nullità degli atti affetti da vizi diversi da quelli expressis verbis ricompresi negli artt. 156 e ss, risulta in definitiva che, nonostante le diverse articolazioni, concorde è comunque la conclusione di ritenere che la nullità non rappresenti una sanzione ricollegabile al solo difetto delle forme e che dunque il processo e i suoi atti rispondano anche a logiche e principi di ordine differente e debbano tendere a tutelare un più ampio ordine di funzioni e contenuti.

Inoltre si sta facendo strada l'idea per cui ai fini di un corretto svolgimenti dell'ordo iudicii non sia sufficiente l'applicazione puntuale di rigidi schemi e il mero rispetto di formalità, ma rimanga sempre indispensabile un confronto con le parti e il giudice su questioni e i temi dubbi del processo. Siano esse di sostanza e di merito o anche solamente di forma.

Il processo è un fenomeno vivo che presuppone comunicatività e scambio. La parola non può pertanto significare soltanto una formalità, ma deve costantemente esprimere vitalità e contenuti.

2. La valorizzazione e l'irrigidimento delle forme: il processo a preclusioni.

Posto quindi che le forme sono fisiologicamente connaturate al processo e contribuiscono anche a delinearne i contenuti, occorre comprendere se la direzione verso la quale l'ordinamento va orientandosi sia nel senso di accentuare il formalismo o ridurlo.

Non esiste una risposta unitaria in quanto dal sistema emergono segnali contrastanti. Sotto il primo profilo si deve considerare che il **SISTEMA DI PRECLUSIONI**, legge n. 353/1990, elevato a canone informatore del modello processuale, ovvero il processo ordinario di cognizione, ha comportato anche una generale rivalutazione delle forme. Le scansioni e le sequenze che si sono individuate, e le barriere, da un lato impongono una rigida cadenza e consequenzialità alla successione degli atti processuali, dall'altro ne accentuano anche gli elementi di forma-contenuto necessari.

Secondo la giurisprudenza il mancato rispetto dei termini implica la decadenza dal relativo potere della parte di compiere l'atto.

Tale assunto ha un duplice fondamento:

- a. Il vigente modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il caso della rimessione in termini ex art 153, comma 2, c.p.c.). La sanzione della decadenza finisce per poter essere a volte estesa anche a termini ab origine, non tecnicamente perentori.
- b. Secondariamente il regime delle preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi posto a tutela non solo della parte, bensì dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo. Ne discende la rilevabilità di ufficio da parte del giudice dell'eventuale tardività di domande, istanze o allegazioni.

Sotto questo profilo il legislatore è stato mosso dall'intento di far precedere alla fase istruttoria una fase preparatoria, preordinata a delimitare l'oggetto del processo e collocata nell'alveo di un giudizio che rispondesse alle esigenze di certezza, rapidità e contenimento dei tempi processuali.

L'introduzione del meccanismo di preclusione nel processo ha l'obiettivo di ottenere la ragionevole durata del processo e di garantire il pieno svolgimento del contraddittorio processuale.

Questo ultimo motivo è stato ribadito dalle sezioni unite: la ratio delle norme che non consentono il mutamento nel corso del processo della pretesa di un soggetto verso l'altro risiede nell'esigenza di evitare il mutamento del bene giuridico perseguito o dei fatti giuridicamente rilevanti posti a fondamento della domanda con l'atto introduttivo. Questo comporterebbe il cambiamento del tema di indagine con effetti pregiudizievoli per la limpidezza e la funzionalità del contraddittorio. Se ciò fosse possibile si avrebbe l'alterazione del contraddittorio, ciò per effetto dell'ampliamento dell'oggetto del contendere, in danno della parte a cui vengono proposte le domande. – *Relazione tra il meccanismo preclusivo e il contraddittorio*.

Se è vero che la reintroduzione del principio di preclusione risulta servente al corretto esplicarsi della regola dell'audiatur et altera para, ciò non deve condurre a considerare che l'accettazione del contraddittorio possa influenzare l'operatività del principio di preclusione, la cui violazione rimane sempre sanzionabile mediante il rilievo d'ufficio.

Radicamento strutturale di tale aspetto:

In tema delle forme processuali laddove enfatizzato nelle concrete vicende processuali, il principio di preclusione provoca ricadute. Esso finisce per rafforzare oltre misura il grado di analiticità degli atti (appesantimento), e rischia di declinarsi nel rigore del principio di eventualità che costringe la parte a dedurre in limine litis ogni possibile allegazione, di fatto e di diritto, al solo fine di non incorrere in decadenze.

Nella disciplina della fase iniziale del processo: art. 167 c.p.c., e nelle decadenze prevista da tale norma a carico del contenuto.

- Il convenuto, ove intenda proporre domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, o chiamare in causa un terzo, è tenuto a pena di decadenza ad avanzare le relative domande e istanze, formulare le eccezioni. Deve fare ciò nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.

Se non lo fa tali attività gli saranno definitivamente precluse nel successivo svolgimento dell'iter processuale.

Attraverso la conseguenza di sanzioni di carattere irreparabile vi è quindi il rischio di condizionare l'agile esplicarsi del contraddittorio e del diritto di difesa. Questo comporterà il risultato negativo di trasformare la comparsa di risposta in una riproduzione di uno stereotipo prontuario delle eccezioni.

POSSIBILE APPESANTIMENTO DEL GIUDIZIO, con questioni dedotte per pura cautela e con inevitabili ricadute sul tempo del processo e sulla voluminosità del fascicolo. – Conseguenze tipiche dei giudizi strutturati secondo l'eventualità.

Si hanno per questo motivo continui appelli nel corso dei lavori preparatori della legge del 1990. La richiesta era una fattiva e coscienziosa collaborazione tra le parti, idonea a trasformare il processo in un leale confronto dominato dalla legge e dal dialogo, tra parti auto responsabili e sotto la direzione effettiva dell'organo giudicante.

Il sistema di preclusioni del processo civile, attualmente vigente, e il meccanismo di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti non può non presupporre l'onere di collaborazione delle parti nell'individuazione, già dal principio, del vero oggetto contesto, rendendo evidenti gli elementi della contestazione.

Anche in questo caso l'utilizzo enfatico e l'eccessiva analiticità delle forme non possono essere incoraggiate oltre misura, ma devono essere sempre attentamente monitorati e temperati attraverso un costante utilizzo del contraddittorio e un responsabile ricorso alla collaborazione tra tutti i protagonisti della rappresentazione processuale.

3. La necessaria specificità della contestazione

Ulteriore ambito in cui nella dialettica processuale emerge la propensione dell'ordinamento a valorizzare la forma è rappresentato dall'attuale disciplina della contestazione. **L'attività di negoziazione, ossia di negazione dell'esistenza dei fatti allegati dalla controparte (art. 115 c.p.c.)**, e gli effetti sul processo, sono stati per lungo tempo oggetto di incertezze.

L'attività di contestazione può e deve essere posta in essere da ciascuna delle parti in relazione alle allegazioni delle rispettive controparti.

È emerso definitivamente un principio per la quale la mancata contestazione di questi fatti rappresenta un comportamento unicamente rilevante ai fini della determinazione del *thema probandum*, esonerando l'organo giudicante dal dedicare alcun tipo di istruzione probatoria ai fatti non contestati. – Regola prima giurisprudenziale, poi art. 115, co.1, c.p.c., integrato con il dovere per il giudice di porre a base della propria decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. La disposizione ha sollevato problemi interpretativi.

Effetti della non contestazione

Si configurano due distinte tesi:

- 1) Tesi dominante, la non contestazione ad opera dell'avversario solleva la parte che ha dedotto un fatto dal relativo onere probatorio, essa egisce come *relevatio ad onere probandi*.
- 2) La non contestazione comporta l'espunzione del fatto dal *thema probandum* e la sua acquisizione a ogni effetto alla decisione.

Nessuna valenza ai fini in esame può invece essere ricollegata all'eventuale contumacia, mantiene una valenza neutra che l'ordinamento le attribuisce. Il principio di non contestazione non può trovare diretta applicazione nel giudizio contumaciale.

Oggetto

La contestazione deve necessariamente vertere sopra i fatti allegati in giudizio dalle parti, mentre è esclusa la ricostruzione giuridica, la quale resta compito esclusivo dell'organo giudicante. L'individuazione e la struttura giuridica della fattispecie possono comunque influenzare l'efficacia processuale della non contestazione.

- Es. thema decidendum di causa che abbia ad *oggetto diritti indisponibili*, valenza informativa e orientativa dell'organo giudicante. Secondo un consolidato orientamento il principio di non contestazione, in tale ambito, non è idoneo alla fissazione dei fatti allegati, degradando da vincolo per il giudice a mero argomento di prova, dallo stesso sempre liberamente valutabile. Vi è una stretta correlazione tra la sfera dell'indisponibilità dei diritti e la non operatività del principio di non contestazione. Tale relazione di esclusione è in ragion del fatto che attribuire valore vincolante alle dichiarazione o ai comportamenti delle parti in ambiti caratterizzanti da indisponibilità significherebbe di fatto estendere i poteri delle parti oltre quanto loro riconosciuto sul piano sostanziale.

Categorie di fatti che possono essere oggetto di contestazione: art. 115 c.p.c. non delinea alcuna distinzione tra

- a. fatti principali o giuridici, fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, o direttamente impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso. Sono immediatamente applicabili alla fattispecie, e tali da esplicare la loro funzione giuridica in via dirette (effetti diretti).
- b. fatti secondari o semplici, fatti volti a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto principale. Rappresentati dal compendio di circostanze o episodi materiali inidonei a integrare direttamente la fattispecie dedotta in giudizio, assumono rilievo solitamente mediataamente.

Pare preferibile ritenere che la contestazione debba rivolgersi in modo specifico anche a questi ultimi. Fermo restando che l'effetto proprio della non contestazione è qui circoscritto alla sola esistenza o inesistenza del fatto secondario e che il giudice rimane libero di valutare liberamente la portata presuntiva del fatto secondario e il suo valore inferenziale sul fatto principale.

Il focus è tuttavia rappresentato dal giudizio sulla specificità della contestazione il cui vaglio alla valutazione discrezionale del giudice.

Il carattere specifico della contestazione (il grado di specificità della contestazione deve essere parametrato e calibrato al livello di specificità dei fatti allegati dalla controparte) implica che la narrazione non può essere generica. Per narrazione generica si intende la contestazione che non prende espressa e contraria posizione sui fatti allegati ex adverso, ma le renda sostanzialmente non controverse alle deduzioni avversarie. – contestazioni meramente apparenti (es. affermazione generica di impugnazione della domanda in fatto e in diritto), inutili perché non produttivi di effetti, inidonea a paralizzare la rilevanza anche probatoria delle allegazioni avversarie.

Art. 115: gravose conseguenze che ricollega all'assenza di specifica contestazione. Il pericolo è che gli avvocati cadano in un rito di contestazione di tutti i singoli fatti allegati dalla controparte e così il giudice sia costretto a esaminare, ai fini della decisione, voluminosi atti processuali di parti, con conseguenze alla ragionevole durata del processo. Oggi è a rischio il possibile appesantimento del giudizio con un'infinità di questioni dedotte per pura cautela, con argomentazioni di identico contenuto. Vanificando così i vantaggi in termini di contenimento dei tempi processuali che si ricollegano ai meccanismi preclusivi e al principio di non contestazione.

Quindi il comportamento processuale imposto dall'art. 115 non può prescindere dalla collocazione dell'onere di contestazione specifica in una prospettiva di auto responsabilizzazione della parte, anche alla luce del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., e di collaborazione tra queste e il giudice nella definizione del thema probandum.

Anche sotto questo profilo quindi la forma non può sopravvivere nel processo per se stessa e rigidamente interpretata, ma deve essere coniugata all'interno di un ampio e generale contesto di trasparenza e lealtà ad opera dei difensori e delle parti. Ciò nel segno di una direzione, efficienza del processo, che rappresenta un fine comune.

4. La regola dell'autosufficienza degli atti

Il progressivo irrigidimento dei requisiti di contenuto – forma degli atti processuali civili connota anche il giudizio di legittimità – il principio di autosufficienza del ricorso.

"Autosufficienza" nozione declinata dalla Suprema Corte in un'interpretazione rigorosa. Dall'autosufficienza deve rilevarsi inammissibile il motivo di ricorso che non consente l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con differenti indagini integrative.

Il procedimento adottato in cassazione è chiuso e semplificato, caratterizzato dall'impulso ufficioso. Si sostiene quindi che la Suprema Corte non sia tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le criticità della sentenza impugnata e le ragioni per cui se ne chiede la cassazione.

Questa rigorosa interpretazione del principio dell'autosufficienza si fonda sul vizio di motivazione, inteso come **motivo di ricorso**: censura dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. La giurisprudenza maggioritaria considera implicito nello stesso concetto di decisività l'onere che il vizio emerga dalla sola lettura del ricorso.

Evoluzione dell'autosufficienza si è incanalata sotto due profili:

- Irrigidimento dei requisiti di contenuto – forma dell'atto introduttivo richiesto dalla Suprema Corte a pena di inammissibilità del ricorso
- Generalizzazione nell'applicare il principio di autosufficienza agli altri motivi di ricorso e non più al solo vizio di motivazione.

Con la sua estensione il principio di autosufficienza ha nuove sfumature fino ad acquisire un contenuto eterogeneo, intricato e contraddittorio, in un quadro in cui la suprema corte impone oneri di completezza del ricorso

- con maggiore o minore formalità,
- con l'onere di mera localizzazione del materiale processuale su cui si fonda la censura o onere di trascrizione integrale nel ricorso di tutti gli elementi del thema decidendum devoluti alla cognizione del giudice di legittimità.

Il risultato è un quarto giurisprudenziale frastagliato e complesso, così da apparire inutilizzabile da chi voglia farne applicazione – pericoloso formalismo.

La versione più rigorosa del principio di autosufficienza si traduce nell'onere di integrale trascrizione in seno al ricorso di tutte le fonti di informazione cui il ricorso da riferimento. Per questo motivo il difensore in cassazione per scongiurare pronunce di inammissibilità è di fatto tenuto a redigere ricorsi voluminosi e ridondanti, in modo da ottemperare all'onere di trascrizione integrale di qualsiasi atto, documento, ecc. al quale le singole censure e motivi fondando l'impugnazione si riferiscano (si hanno addirittura scannerizzazioni di atti e scritti afferenti ai precedenti gradi del giudizio di merito).

Il rischio è l'ottenimento di ricorsi imponenti e di difficile lettura. La conseguenza, a causa dell'interpretazione formalistica della corte, è preoccupante anche per il principio di ragionevole durata del processo cui si era ricondotto il principio di autosufficienza del ricorso.

In questo contesto si inserisce l'art. 5 del d.lgs. 40/2006 che ha introdotto il nuovo requisito di cui all'**art. 366, co.1, n.6, c.p.c.** Il ricorso deve contenere “*la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti, dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda*”.

L'espressione “*specifiche indicazioni*” (non più “trascrizione”) depone a favore dell'assunto per cui la riforma non si sarebbe limitata a codificare il principio di autosufficienza del ricorso, ma è stata spinta dall'ulteriore intento di porre un argine alle degenerazioni dell'interpretazione formalistica. In altri termini, onde rispettare il nuovo requisito di contenuto-forma dell'atto introduttivo richiesto dal nuovo art.366 c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso, sarebbe sufficiente indicare e localizzare puntualmente gli atti e documenti cui fa riferimento la censura, in ossequio alla versione originaria e mitigata del principio di autosufficienza, che avrebbe ricevuto cristallizzazione normativa.

A complicare tutto ci sono due ulteriori indirizzi che si affiancano al precedente e sviluppano anch'essi il nuovo disposto normativo.

- **Indirizzo rigoroso e formalistico.** Da un lato ha raccolto consenso presso la Suprema Corte l'interpretazione più esigente che argomenta nel senso di dedurre dal disposto l'attribuzione a carico del ricorrente di un ulteriore onere posto a pena di inammissibilità del ricorso, nel solco dei gravosi e rigorosi richiami.
Residua un numero di pronunce in cui, nella sostanziale incuranza della sopravvenuta modifica normativa, la declaratoria d'inammissibilità consegue all'ipotesi in cui il ricorrente invii in modo specifico e puntuale gli atti e documenti del giudizio di merito, senza riprodurne integralmente il contenuto in sede di ricorso.
In altri termini, ai fini del rituale adempimento della disposizione in oggetto, la parte soggiacerebbe a un duplice onere:
 1. Onere di trascrizione delle risultanze processuali sulla cui base è stato forgiato il motivo di ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza,
 2. Onere di localizzazione degli atti su cui la censura si fonda, a norma del nuovo disposto normativo.Ne consegue che per superare il vaglio di ammissibilità del motivo di ricorso, il ricorrente dovrebbe indicare la sede processuale dell'atto posto a fondamento della censura e riprodurne, in seno al ricorso, il relativo contenuto.
- **Indirizzo più indulgente e ragionevole.** Di contro, deve rilevarsi che dall'analisi delle pronunce sul tema emerge un ulteriore e anti-formalistico orientamento che interpreta l'art. 366, co.1, n.6 come un tutt'uno col principio di autosufficienza declinato nel senso di richiedere, a pena di inammissibilità del ricorso, la sola localizzazione dell'atto cui la censura fa riferimento, onde consentire alla Corte di verificare *ex actis* il fondamento della pretesa. In altri termini tale più indulgente e più ragionevole indirizzo esclude la necessità della trascrizione, a pena di inammissibilità, degli atti posti a fondamento dell'impugnativa, richiedendo soltanto, in ossequio a una versione più duttile del principio di autosufficienza, la specifica indicazione della sede processuale in cui il documento, pur individuato nei suoi elementi essenziali in seno al ricorso, è stato prodotto nella fase di merito.
 - In alcune pronunce la Suprema Corte si è spinta oltre, sanzionando la declaratoria d'inammissibilità il ricorrente che, nell'intento di osservare puntualmente la lettura più rigorosa del principio di autosufficienza, avesse riportato gli atti del giudizio di merito, nei loro esatti termini, in seno al ricorso. Tali pronunce, totalmente contrapposte al primo indirizzo, additano la trascrizione negarle del ricorso quale violazione, e non adempimento, del principio di autosufficienza. Quest'ultimo, in combinato disposto con i requisiti cui all'art. 366, co.1, n. 3 e 4, postula una narrazione sommaria e sintetica dei fatti di causa.
C'è un recente pronuncia in cui la Corte ha dichiarato inammissibile le censure proposte dal ricorrente con una premessa riguardante la sua lunghezza.

Sotteso a tale indirizzo vi è l'intento della corte di auto-tutelarsi della redazione di ricorsi sovabbondanti, alimentati dall'interpretazione più rigorosa della stessa principio di autosufficienza. In tale prospettiva di autotutela la corte giunge a sanzionare con la declaratoria di inammissibilità la prassi di ottemperare al principio confezionando il ricorso la “tecnica dell'assemblaggio” (indiscriminata riproduzione per intero degli atti e documenti). In questo modo viene addossato alla corte il compito, ad essa non spettante, di scegliere da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere.

La corte dice che l'interpretazione giurisprudenziale più severa configge con il rispetto del canone della chiarezza e sinteticità espositiva che rappresenta adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, principalmente in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo.

Lo scopo è la tendente finalizzazione a una decisione di merito per assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 cost), rispetto dei principi del giusto processo (art. 111, co.2 cost e art. 6 cedu), nonché evitare di gravare sia lo stato sia le parti di oneri processuali superflui. Continua dicendo che la particolare ampiezza degli atti non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali, ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio.

Nella stessa prospettiva si collocano anche le raccomandazioni indirizzate nel 2013 dal Primo Presidente della Suprema Corte al Consiglio Nazionale Forense, "per il giudizio di cassazione, tenuto conto del percorso giurisdizionale al cui termine esso si pone e della specifica funzione che il legislatore assegna al giudice di legittimità, ben potrebbe ritenersi congruo un tetto di 20 pagine, da raccomandare per la redazione di ricorsi, controricorsi e memorie". Sancisce anche l'eccezione in relazione alla complessità della fattispecie, qui è prevista la possibilità di corredare alla raccomandazione un riassunto di 2/3 pag.

Con il riferimento al principio di autosufficienza il presidente esprimeva il proprio favore verso l'indirizzo antiformalistico, in quanto esso non si pone in contrasto con il principio. Esso infatti esige la sintetica indicazione delle porzioni del documento o documenti in questione che possano illuminare l'analisi parte del giudice di legittimità.

Così interpretato il principio di autosufficienza postula una modifica nell'imperante tecnica di redazione del ricorso per cassazione. Esso infatti richiede al ricorrente una preliminare selezione, sul piano sostanziale e con riferimento al precedente svolgimento del giudizio, del fatto processuale, di tutte le circostanze della vicenda che possano rilevare ai fini dell'invocata riforma della pronuncia. A ciò deve aggiungersi, sul piano formale, un successivo momento di sintesi, preordinato alla deduzione di censure il più possibile specifiche e puntuali, corredate dall'indicazione compiuta e analitica degli atti e dei documenti posti a fondamento dell'impugnativa, sia della loro localizzazione topografica, cioè l'individuazione del fascicolo ove gli stessi possono essere rinvenuti dal giudice di legittimità.

5. La semplificazione delle forme: il principio di sinteticità degli atti

Come visto la traiettoria di sviluppo seguita dalla giurisprudenza di legittimità muove dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione per elevare la sinteticità a principio generale.

La corte di cassazione afferma che il principio del **canone della chiarezza e della sinteticità espositiva** rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. Tutto ciò contrasterebbe con l'obiettivo di un processo celere. Così ragionando il canone di chiarezza e sinteticità espositiva trova fondamento e giustificazione nella necessità di garantire il rispetto del **principio di ragionevole durata del processo**. A questa responsabilità sono tenuti tutti i protagonisti del processo e non solo il giudicante. Tale principio quindi non deve essere rivolto solo al giudice (duplice veste: soggetto processuale e interprete delle norme formali e di rito), ma anche alle parti che devono responsabilmente collaborare anche e prima di tutto per assicurare che al giustizia possa essere dispensata in tempi adeguati e contenuti.

Questo è il punto di equilibrio tra il principio di ragionevole durata e la garanzia insopprimibile del diritto di difesa su cui si fonda la genesi del principio di sinteticità. Esso si rivolge alla linea che separa ciò che è essenziale per un processo giusto e ciò che invece costituisce elementi inutili, dando luogo al fenomeno definito come "formalismo delle garanzie". Si è giunti così alla generale riflessione sulla necessità che il giudizio non si lasci andare, dal punto di vista delle forme, a incontrollate derive che ne pregiudicherebbero gravemente l'efficienza. Quindi il binomio costituito dal crescente rilievo dell'economia processuale, coincidente con l'effettività della tutela giurisdizionale, e dalla necessaria responsabilizzazione di tutti i protagonisti del processo verso la realizzazione di detto obiettivo costituzionale, conduce ad auspicare una *doverosa collaborazione tra il giudice e le parti*. Quest'ultima pervade anche lo svolgimento dei compiti difensivi del legale, esigendo un esercizio ragionevole del diritto di difesa, rispondente all'imperativo di non confondere la quantità con la qualità. È in questa chiave che la crescente attenzione della giurisprudenza nei confronti del tema del giusto processo può coincidere con la codificazione di tecniche redazionali degli atti sintetici, questo come specificazione del principio di ragionevole durata del processo.

Proprio tale dovere di sinteticità degli atti, come enucleato dall'indirizzo della Suprema corte, ha trovato il plauso della giurisprudenza di merito. Questa in alcune pronunce afferma nel principio di sinteticità la possibilità di vagliare gli atti processuali di parte sotto tale chiave valutativa, sindacandone la conformità al canone della sintesi, in particolare sotto il profilo della necessaria sussistenza di un nesso di proporzionalità tra la dimensione dell'atto e gli elementi di differenziazione e novità che l'atto introduce in giudizio.

In alcuni casi sono state introdotte le regole applicate dalla Corte di Strasburgo che impone al ricorrente, ogni qualvolta

sia superato il limite dimensionale predeterminato, di depositare anche un breve riassunto dell'atto stesso.

Alla luce si ciò pare evidente come tali casi (sentenze) abbiano il duplice pregio di conformare il nostro ordinamento alle norme ceduto nonché comunitarie e anche di rimettere il vaglio sull'ampiezza degli scritti difensivi al giudice, che nei suoi poteri giudiziali, potrà valutare il rispetto del canone di concisione e chiarezza espositiva alla luce della complessità del caso. Così viene realizzato in concreto il necessario bilanciamento tra principio di economia processuale e garanzia delle prerogative difensive.

Ai sensi dell'art 175 c.p.c. Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi non solo al più sollecito, ma anche al leale svolgimento del procedimento. Questo richama l'art. 88 c.p.c., a tenore del quale "le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità".

Quale conseguenza va attribuita al comportamento processuale della parte che viola il principio di sinteticità o ignora le direttive impartite dal giudice a norma dell'art. 175 c.p.c? Apprezzabile pare l'idea di fare legge sul fronte del regolamento delle spese, conformemente alla scelta già operata dal legislatore nell'ambito del processo amministrativo.

Quindi riconducibile all'artt. 91 e 92 c.p.c. Sotto questo profilo si palesano due alternative, entrambe fondate sull'art. 92, co.1:

1. Ricorso alla parte prima del comma 1 "Il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenuto alla parte vincitrice, se le ritiene superflue o eccessive"
2. La seconda alternativa ruota intorno alla seconda parte del comma 1, secondo cui il giudice può "indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione del dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte".

La seconda soluzione pare preferibile in quanto la ratio della prima parte del primo comma va individuata nell'intento di attribuire al giudice un ruolo attivo anche nel controllo dei costi del processo. Inoltre la prima parte non consente all'giudice di prescindere dal principio della soccombenza, lasciando quindi senza sanzione l'ipotesi in cui sia stata la parte vincitrice a produrre scritti difensivi abbondanti e prolissi.

Proposta di codificazione di un principio generale di sinteticità

Ci sono progetti normativi che stanno andando nella direzione di codificare il principio generale di sinteticità rimettendo la determinazione dei precisi i limiti dimensionali al vaglio del giudice in funzione della naturale della complessità della controversia (es. legislazione del processo civile telematico).

Comunque l'idea di versare il principio di sinteticità in un'espressa e specifica disposizione normativa non è una novità. In altri contesti più recenti è stato proposto l'inserimento dell'art. 88bis c.p.c. "Principio di sinteticità degli atti di parte" che codificherebbe il principio di sinteticità e chiarezza espositiva, collocandolo significativamente nel capo del codice di rito dedicato a doveri delle parti e dei difensori.

Però questa ultima previsione non si accompagna alla previsione di predeterminati criteri dimensionali e di sanzioni per l'inoservanza di tali limiti. Il rischio è che rimangano previsioni meramente programmatiche, sfornite di efficacia cogente. Nell'altro verso però l'opposta soluzione (come processo amm) di prevedere rigidi parametri quantitativi presta il fianco a numerose criticità, sminuendo il problema della sintesi che non può risolversi con criteri meramente numerici.

A giudizio di altri la codificazione di questo principio permette al giudice di sindacare gli atti difensivi anche sotto tale profilo sanzionando in sede di liquidazione delle papere del giudizio l'eventuale violazione del canone della sintesi. La violazione va intesa non tanto e non solo quale limite di dimensione dell'atto difensivo, ma anche e soprattutto quale requisito contenutistico di necessaria proporzionalità che deve sussistere tra la dimensione dell'atto e gli elementi di novità che l'atto stesso introduce nel giudizio, anche in relazione alla naturale e complessità della controversia.

È nell'assenza di tale proporzionalità che va ravvisata la violazione di quel requisito di contenuto-forma che il principio di sinteticità impone e di cui la parte deve rispondere anche in virtù dei doveri di lealtà e probità dell'art. 88 c.p.c.

In questa prospettiva di responsabilizzazione dei protagonisti del processo, si segnala la diffusione di osservatore e protocolli che pongono regole sulla tecnica di redazione di atti e provvedimenti, al fine di favorirne brevità e chiarezza: protocollo d'intesa del 17 dicembre 2015 tra la Corte Di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria.

In tale documento viene inoltre indicato che il mancato rispetto dei limiti dimensionali indicati non comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso e il mancato rispetto dei limiti è valutabile ai fini della liquidazione delle spese del giudizio. Tali previsioni, sfornite di efficacia cogente, sono destinate a suggerire pratiche virtuose rispetto a un obiettivo (redazione chiara e sintetica di atti) il cui raggiungimento postula un mutamento innanzitutto culturale.

In questa chiave va vista con favore la moltiplicazione di norme processuali che statuiscono il principio di sinteticità tanto sia in riferimento agli atti di parte sia per i provvedimenti del giudice. Invero, solo con la partecipazione di tutti i protagonisti al processo di autoregolamentazione si aumentano le possibilità che le condotte di giudici e avvocati convengano nel rispetto della regola condivisa. – quadro in evoluzione.

Rilievo della sinteticità:

- Giustificazione costituzionale nel principio di ragionevole durata in quanto preordinato a una restrizione dei tempi del giudizio, ma è precipitato nel principio di genesi pretoria della prevalenza della sostanza sulla forma.
– imposizione di obblighi formali
- Tali vincoli mirano a sollecitare lo sviluppo di prassi lodevoli che diano rilievo alla sobrietà e alla chiarezza escludendo la legittimità di atti molto ampi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.

Occorre dunque bilanciare l'esigenza della velocità nel provvedere (dovere di sinteticità negli atti e nei provv) con l'altra esplicita esigenza di salvaguardare i diritti fondamentali delle parti che potrebbero venire lesi da un'errata ricostruzione degli interessi in gioco da parte dell'organo giurisdizionale.

6. L'ampliamento delle categorie dell'inammissibilità e dell'improcedibilità

Dall'analisi delle categorie dell'inammissibilità e dell'improcedibilità il concetto di forma tocca la massima rigidità. Tacciare di inammissibilità o improcedibilità un'iniziativa giudiziaria è statuizione densa di implicazioni concrete, che si spingono sino all'estrema conseguenza dell'impugnazione, oltre che alla responsabilità del difensore. In questo campo il diritto processuale civile assume i suoi connotati maggiormente punitivi e sanzionatori. Il codice di rito non prevede una dedizione di tali condizioni che possa orientare l'interprete nell'individuazione delle rispettive categorie. Anzi i due concetti si sono affermati nel tempo attraverso una costante stratificazione e proliferazione di disposizioni processuali, non sempre omogenee e lineari.

- ➔ In via generale si può considerare **inammissibile un'impugnazione** quando è carente di alcuno dei presupposti voluti dalla legge per la sua proposizione (es carenza di legittimazione o interesse ad impugnare, proposizione dell'impugnazione oltre i termini, impugnazione di provvedimenti ex lege non impugnabile).
- ➔ Invece **un'impugnazione è improcedibile** qualora la parte non compia gli atti di impulso necessari per far proseguire il giudizio (es L'appellante non si costituisce, oppure pur costituito non compaia alla prima udienza e a quella successiva art 348 c.p.c.).

L'improcedibilità si estingue tendenzialmente dall'inammissibilità anche sotto il profilo temporale:

- a. perché la seconda si riferisce a vizi che sono originari dell'impugnazione mentre
- b. l'improcedibilità afferisce a vizi che si manifestano già durante il corso dell'impugnazione.

In entrambi i casi comunque l'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibilità e la sanzione rigorosa prevista dal legislatore comporta che la stessa non possa essere riproposta anche se non è decorso il termine fissato dalla legge.

Nel corso degli ultimi anni queste categorie hanno conosciuto un ampliamento da parte del legislatore della giurisprudenza.

Un recente episodio giurisprudenziale ha posto il rapporto tra forma e sostanza processuale oltrepassando quel doveroso bilanciamento imposto dal sistema, con notevole compressione delle garanzie processuali in nome di una forma non pienamente giustificata dalla sostanza – cass 14 luglio 2017, n. 17450. Qui la suprema corte ha sancito in modo sorprendente improcedibilità del ricorso per cassazione per produzione, da parte della ricorrente, di copia notificata via PEC della sentenza impugnata senza apposita attestazione di conformità sottoscritta dal difensore ai sensi dell'art 369, co.2, n.2, c.p.c. (attestazione della conformità gli originali digitali delle copie cartacee formati e successivamente deposito in cancelleria unitamente al ricorso) – Ommissione onere di autenticazione.

Dopo questa pronuncia ulteriori hanno fatto seguito, nelle quali la suprema corte ha consolidato e riproposto la ratio decidendi e ha integrata e specificato tale innovativo orientamento.

In tale sentenza la corte si conforma al principio enucleato dalle pronunce, inoltre ribadisce l'onere per il ricorrente, destinatario della notifica del provvedimento impugnato, di depositare, nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione e a pena di improcedibilità dello stesso, copia analogica del messaggio PEC ricevuto, atto impugnato e relazione di notifica, con attestazione di conformità di tali documenti cartacei agli originali digitali. Dall'altro però la Corte smentisce che sussista in capo al ricorrente l'ulteriore onere di estrarre dal fascicolo informatico una copia analogica della sentenza impugnata. Onere che, precisa la corte, sussiste in via esclusiva nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata. A seguito di quest'ultima decisione del principio di diritto né essere mangiato è stata disposta la restituzione alla sezione terza del ricorso.

Nell'esposizione dei fatti si devono formulare alcune riflessioni.

In primo luogo si deve rilevare come l'orientamento espresso dalla suprema corte non costituisca in realtà una vera e propria novità. È orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui, sulla scorta del dettato dell'articolo 369, comma due, la mancata produzione da parte del ricorrente di copia autentica di cancelleria della sentenza impugnata, insieme con la relazione di notifica, comporti l'improcedibilità dell'impugnazione. Però nel caso di specie la novità è rappresentata dal coordinamento tra l'obbligo previsto dall'articolo e la normativa che regolamenta il processo civile telematico nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata con modalità telematica.

Infatti a detta della corte, se il difensore, destinatario della notifica, non attesta la conformità del messaggio PEC di notifica, nonché dei relativi allegati e quindi del provvedimento impugnato e della relata di notificazione, non può ritenersi assolto l'onere previsto dall'articolo, a pena di improcedibilità del ricorso. Anche il deposito di tali atti in copia semplice, senza attestazione di conformità, determinano ogni caso l'improcedibilità del ricorso.

La pronuncia quindi per come strutturata solleva delle perplessità, in quanto di fatto pare voler anteporre un non giustificato formalismo a pregnanti esigenze di carattere sostanziale. Si fronteggiano due opposti valori:

1. Da un lato si pone il doveroso rispetto delle forme processuali, poste a tutela di tutte le parti del processo e di un corretto funzionamento dello stesso. Non si ignori la ratio dell'articolo 369, essa è correttamente ispirata alla necessità di consentire alla corte di cassazione di esaminare il testo nella reale sentenza impugnata (copia autentica della sentenza), nonché di verificare che l'impugnazione sia stata esperita dal ricorrente entro il termine breve di 60 giorni dalla notifica della stessa (copia conforme della relata di notifica).
2. Dall'altra vi sono due importanti concetti, ovvero esigenza e garanzia di ciascuna delle parti di accedere a una tutela giudiziaria reale e concreta, ossia un esame dell'impugnazione nel merito la quale non può essere pregiudicata da eccessivi formalismi e troppi gravosi oneri processuali.

Una equa ponderazione delle due esigenze impone di abbracciare una soluzione non ingiustificatamente rigida e che tenga realmente in considerazione la ratio sottesa alla norma.

- In primis per quanto riguarda la produzione della relazione di notificazione l'onere di attestazione di conformità del ricorrente affermato dalla corte appare una soluzione eccessivamente e ingiustificatamente formalistica. Dall'altro canto la sottoscrizione del difensore nulla aggiunge a una relata di notifica telematica che già di per sé è dotata di ogni elemento di affidabilità e certezza in ordine al termine di notificazione della sentenza. Non si dimentichi inoltre che la notifica è atto giuridico proveniente da un altro avvocato si che e già questo a garantirne autenticità innanzi all'ordinamento.
- In relazione al secondo profilo e alla mancata produzione di copie autentiche della sentenza è chiaro come onere sua in astratto giustificato e risponda a esigenze comprensibili di certezza della sentenza impugnata nell'esame da parte dell'organo giudicante.

Anche in questo caso però non devono prevalere eccessivi formalismi.

- Qualora infatti la sentenza sia stata notificata, la produzione di copia (non autenticata da parte del difensore) della stessa notificata da controparte dovrebbe bastare a realizzare l'esigenza di affidabilità del documento. Infatti già la corrispondenza della sentenza a quella realmente emessa a esito del grado precedente non può essere contestato dalla controparte, la quale ha essa stessa provveduto alla notifica della sentenza. Inoltre esiste l'originale della sentenza nel fascicolo d'ufficio.
- Una più marcata esigenza di affidabilità può al più porsi qualora la sentenza non sia stata notificata e sia stata depositata dal ricorrente senza l'attestazione di conformità. La corte infatti ha affermato che l'onere di depositare un interiore copia autentica della sentenza sussiste in via esclusiva nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata. In questo caso sembra risultare uno spazio di applicabilità per la sanzione dell'improcedibilità posto che in effetti a essere prodotta è una mera copia cartacea non autentica della sentenza impugnata.

Si noti peraltro che in ogni altro caso in precedenza esposto, l'improcedibilità dovrebbe comunque essere subordinata al regime delle eccezioni di parte consentendo e garantendo al solo resistente di eccepire la mancata produzione dell'attestazione di conformità da parte del ricorrente.

Si presta pertanto a fondate obiezioni che la circostanza per cui la suddetta improcedibilità possa essere rilevabile anche d'ufficio. Soccorre a questo un principio generale applicabile alla fattispecie, per cui la nullità processuale, categoria generale che ricomprende inammissibilità e improcedibilità, non può essere pronunciata quando l'atto raggiunga lo scopo cui è destinato, diversamente la forma finirebbe per prevalere sulla sostanza. Nel caso in esame qualora il resistente non sollevi alcuna obiezione ed eccezione, e dunque la data di notifica del provvedimento impugnato costituisca circostanza pacifica e non contestata tra le parti, la forma (pur imperfetta) ha comunque raggiunto la propria sostanza e il proprio scopo.

Da ultimo appare necessario a riguardo un intervento anche normativo chiarificatore sul processo civile telematico che coordini l'applicabilità delle norme di tale processo anche il giudizio per cassazione.

Una riforma legislativa potrebbe ben prevedere un meccanismo normativo tale per cui qualsiasi atto e provvedimento cartaceo estratto dal fascicolo telematico abbia la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non viene espressamente disconosciuta. L'attestazione del difensore diverrebbe allora superfluo e la sostanza avrebbe la giusta prevalenza sulla forma processuale, nel rispetto delle garanzie delle parti.

7. Il processo telematico

Ulteriore campo nel quale si assiste ad una trasformazione delle forme processuali. Il diritto, quale fenomeno sociale, non può che risentire a sua volta della moderna informatizzazione, a risultare trasformati sono le componenti e le forme del processo e dei suoi atti. Il rapporto tra informatica e diritto processuale è strutturato su diversi fronti, come molteplici sono le influenze del fenomeno telematico sul processo civile.

Enorme del processo telematico hanno inciso e trasformato il processo civile in almeno cinque campi, corrispondenti ad altrettante concrete attività processuali.

1. Procura alle liti ai sensi dell'Art 83 c.p.c., lo stesso può essere ora anche apposto oltre che in calce o a margine degli atti introduttivi anche "su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto".

Il processo telematico ha dunque ampliato le modalità operative di redazione della procura alle liti adeguandola alle modalità di deposito telematico, ma lo stesso tempo ne impone una precisa e unitaria collocazione materiale.

2. Ai sensi del processo telematico, il procuratore è ora dotato del potere di autentica degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice contenuti nel fascicolo telematico – art 16 bis e ss. D.l. 179/2012, convertito in l. 221/2012.

Tale facoltà comporta ripercussioni su altri aspetti processuali, quali l'onere del ricorrente di notifica di copia autentica dell'atto introdotto e del decreto di fissazione udienza, per cui non è più necessario richiedere copia autentica in cancelleria, bensì è sufficiente che il difensore del ricorrente estragga gli atti nel fascicolo telematico e ne attesti la conformità.

3. Ai sensi dell'art 44 d.l. 90/2014, convertito nell'art 1, co.1, l. 114/2014, nei procedimenti, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale o alla corte d'appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Pertanto vige un obbligo generale di deposito telematico degli atti endo processuali, a pena di un ammissibilità degli stessi.

4. Ai sensi della l. 53/1994 Il difensore può eseguire la notificazione di atti in materia civile anche a mezzo di posta elettronica certificata. Le modalità telematiche incidono dunque anche sull'atto della notificazione (informatizzato), sebbene nei termini di mera facoltà aggiuntiva e alternativa rispetto alla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.

5. Ulteriore trasformazione sul diritto è stata provocata dall'avvento dell'informatica. Gli atti informatici richiedono per loro natura una consultazione video, la quale si distingue dalla tradizionale lettura del documento cartaceo. Tale diversità incide per una duplicità di ragioni:

- Da un lato la consultazione digitale dei documenti può agevolarne la verifica rendendo possibile esaminare più atti e documenti in contemporanea. Allo stesso tempo la digitalizzazione ha indubbiamente potenziato gli strumenti di ricerca nella redazione degli atti (tecnica del collegamento ipertestuale). Inoltre la facoltà di trasposizione di parte integrale del testo di documenti può certamente facilitare la compilazione di determinati atti.
- Parallelamente a tale facilitazione la grafica digitale ha tutta via reso maggiormente onerosa la consultazione degli atti processuali, comportando una maggiore difficoltà nella lettura video.

In relazione alla più generale di fuso influenza del linguaggio dell'informatica su in quanto processuale: il linguaggio informatico, dotato di un'evidente carattere di sinteticità, brevità e strutturato per sua natura in byte (unità volte e semplificare le modalità espressive) sta incidendo, trasformandolo, anche sul tradizionale linguaggio processuale. Infatti c'è un'affermazione e un consolidamento di forme ormai standardizzate attraverso atti processuali tipizzati o formulari, sanciti da protocolli, principi normativi, indicazioni relazionali di brevità e uniformità processuale.

Questo da un lato può soddisfare le esigenze di chiarezza e di brevità, ma dall'altro la sinteticità informatica non può assurgere da mantra del processo moderno.

Il diritto di difesa delle parti infatti deve sempre potersi estrarre nelle forme ritenute più adeguate dalle parti stesse e dei loro difensori, nel rispetto della libertà e creatività tecnica, che è prestazione d'opera intellettuale.

Il linguaggio del processo inoltre risente dell'influenza del linguaggio informatico, ma tra i due ambiti non dovrebbe mai imporsi alcuna perfetta e vincolata sovrapposizione.

Pur rimanendo autentici e fedeli alla loro missione, la forma e il linguaggio del diritto dovranno insomma mantenere quel dovero distacco che le separa dal linguaggio dell'informatica.

8. Lo sviluppo delle forme nel tempo. Il passato (il giuramento)

Le forme e con esse il linguaggio del processo si sono evolute nel tempo. I cambiamenti più significativi avvengono in virtù di riforme legislative o attraverso l'opera della giurisprudenza che delinea e accoglie un determinato orientamento o la sua concreta dimensione applicativa. Quindi vi sono elementi che mutano nel tempo, altri che sopravvivono (perdurante ragione giustificatrice).

Quest'ultima ad esempio è il **giuramento**, fossile processuale che si trascina da epoca remote nelle quali l'intero processo era strutturato come una sfida, ma ancora oggi sopravvive nei nostri codici pur sempre più raro fatto nel suo utilizzo. La ratio dell'istituto mantiene anche nel sistema attuale gli attributi del mezzo di prova vincolato nell'oggetto in modo da orientare il giudice in modo definitivo elidendo ogni eventuale tentativo di immediata reazione ad esso mediante la deduzione di prova contraria (art 2738 co.1, c.c.).

Per di più, e rispetto ad altri mezzi di prova legale, il giuramento si presenta come istituto che si sviluppa necessariamente nel processo e sotto il controllo diretto del giudice. Questo elemento costituisce una salvaguardia e garanzia della sua corrispondenza anche formale allo scopo che l'ordinamento astrattamente gli attribuisce e inoltre affievolisce l'esigenza di contrapposizione che normalmente si affida al diritto della prova contraria (eccezione: Inammissibilità della deduzione della prova contraria in via endo processuale e inammissibilità fino alla revoca della sentenza per falso giuramento, reato: sono mezzi per recuperare l'esigenza di protezione della veridicità della dichiarazione resa).

La particolare valenza attribuita al giuramento, e il suo utilizzo a tal fine di formi solenni, non si basano sulla concreta idoneità del mezzo a operare come strumento di verifica di un fatto, come accade per le prove, quanto piuttosto su ulteriori eterogenee finalità (motivo per il quale diverse critiche si sono levate contro la perdurante previsione nel sistema di tale istituto).

La ratio del giuramento è infatti quella di temperare, nei casi in cui è necessario o opportuno, il tradizionale bilanciamento proprio dell'onere della prova, inteso nella sua accezione di regola di giudizio. Una tesi è che il giuramento soccorrerebbe come regola di chiusura del sistema in tutte quelle ipotesi in cui non sia possibile fornire la prova non perché il fatto non sia vero ma perché la prova stessa manchi. In questa prospettiva il giuramento rappresenta quindi un'ipotesi in cui la forma è al servizio della sostanza (cioè allo scopo del processo), il parossismo della regola stilistica è funzionale alla validità stessa del giudizio.

Dunque la logica del giuramento sfugge all'esigenza di protezione rappresentata dalla positiva estrinsecazione della prova contraria. Forse proprio per lo stesso motivo si ritiene possibile, tramite il giuramento, superare ogni tipologia di prova, anche avente analogo valore legale già positivamente raggiunto all'interno del processo.

L'attribuzione di un eccezionale valenza formale il giuramento risulta ancor più marcata in relazione al giuramento suppletorio (o giuramento estimatorio), unico caso in cui il diritto alla prova potrebbe realmente apparire violato. Questa è l'unica ipotesi prevista dal sistema in cui l'iniziativa del giudice si presenta non soltanto uffiosa e insindacabile, ma anche idonea alla formazione di una prova legale, in modo del tutto indipendente dalla volontà reattiva delle parti.

Anche la valutazione scettica di tale singolare istituto può essere in qualche misura temperata e superata riconoscendo come la natura dello strumento in esame sia del tutto particolare, e ricollegabile, prima ancora dell'ambito delle prove legali, a ulteriore e più ampie finalità.

Ci sono autori che chiedono l'abrogazione di tale istituto, si ritiene che nelle stesse ipotesi sopra occorrerebbe introdurre la facoltà per il giudice di richiedere alla parte una dichiarazione giurata, comunque suscettibile da un lato di essere discrezionalmente valutata e dall'altro di essere oggetto di prova contraria ad opera dell'avversario.

- Il *giuramento decisorio* viene riferito da una parte all'altra, attraverso il meccanismo del deferimento e della riferibilità, rientra ancora in una logica di dialettica processuale.
- Il *giuramento suppletorio* invece rappresenta uno strumento totalmente a disposizione del giudice per superare lo stato di incertezza eventualmente ancora presente malgrado il compimento della fase istruttoria.

Ciò non significa che il potere del giudice in quest'ambito sia arbitrario e totalmente controllato, ma si deve riconoscere che lo strumento in esame non istituisca a priori alcun differente trattamento tra le parti. Potendosi ricollegare all'una con l'altra parte e dipendendo dunque la pretesa in parità unicamente dalle sorti stesse del giudizio.

Anche il mezzo in esame viene in effetti considerato in rapporto alla regola dell'onere della prova in quanto protesa a fungere da esclusivo elemento di soccorso alla regola del giudizio, sia pure in chiave sussidiaria e residuale.

Questo residuo storico funge allora da valvola di chiusura del sistema, improntata alla logica della necessaria definizione della causa e non a quella della ricostruzione o accertamento dei fatti, né di salvaguardia del contraddittorio e della dialettica processuale. Per questo motivo si può ritenere che per il legislatore la potenziale lesione del diritto del contraddittorio (segnato dall'impossibilità di deduzione della prova contraria) costituisca in questi casi una conseguenza negativa considerata meno invasiva di quella che sarebbe altrimenti inevitabile, ovvero la conseguenza della soccombenza della parte onerata della prova che non fosse riuscita ad assolvere integralmente al proprio onere. Ciò si giustifica perché nell'ipotesi in esame la parte non ha comunque integralmente mancato al proprio compito, ma è riuscita a fornire elementi rilevanti.

Ecco pertanto che un mezzo antico, tecnicamente inquadrato tra le prove anche se non riconducibile a pieno titolo alle loro tradizioni caratteristiche, interamente retto da regole formali, viene mantenuto come finale di raccordo del sistema. Questo ricorda che la forma conserva nel processo un ruolo del tutto peculiare e rinunciabile.

9. Il presente (gli ADR e le forme fuori dal processo)

Qui c'è una prospettiva assai differente, in cui la forma, intesa come insieme di modalità espressive, mantiene una sua rilevanza, ma tende ad essere disancorata da schemi predefiniti e tassativi, stemperata e liberamente modellata secondo le scelte delle parti.

È quanto avviene ad esempio nell'**ARBITRATO**, che seppur non viene inquadrato negli ADR, dà vita a un giudizio, vero e proprio processo, alternativo a quello ordinario avanti all'autorità giurisdizionale, affidata a soggetti privati e di regola svincolato da quelle rigide cadenze e dal sistema di preclusioni del processo. La disciplina formale del processo arbitrale è rappresentata da un insieme contenuto di disposizione, che ruotano intorno al fondamentale principio, articolo 816 bis comma 1 c.p.c., di libera determinazione delle norme sul procedimento ad opera in primis delle parti, in via sussidiaria degli arbitri. Si tratta perciò di un giudizio elastico, retto dal principio della "libertà delle forme", può assumere di volta in volta nuove e differenti modalità e varianti a seconda delle esigenze della singola fattispecie.

La libertà delle forme è stata nella prassi in parte disattesa. Malgrado l'ampio potere riconosciuto dal legislatore alle parti e gli arbitri di determinare le regole formali circa lo svolgimento del giudizio, in concreto tale astratta facoltà non viene realmente sfruttata. Le parti in particolare raramente intervengono sulla scelta formale delle regole del giudizio. Anche gli arbitri non utilizzano frequentemente appieno questo potere. Accade spesso che alla prima udienza gli arbitri finiscono per applicare spontaneamente modelli e schemi tipici, con alcune varianti, ma senza mai significativamente discostarsi dalla generale disciplina del processo ordinario.

Malgrado ciò il processo arbitrale rimane effettivamente un giudizio più agile e rapido di quello ordinario, non soltanto per il particolare rigore e impegno, ma anche in quanto soggetto un termine finale cadenzato da rispettare a pena di nullità per la pronuncia del lodo (Art 820 c.p.c.).

Inoltre le parti detengono nell'arbitrato anche un ampio potere di disposizione del processo e delle sue forme.

Non vi è perfetta e simmetrica estensione tra l'ambito del potere spettante in via originaria alle parti e quello etero determinativo e successivo che compete agli arbitri, che esercitano in via succedanea e meramente vicaria, nell'ipotesi di assenza di specifiche regole individuate dai compromettenti.

- Sul piano formale la legge richiede che le parti individuano le regole da seguire con atto scritto, la convenzione di arbitrato, questo per gli arbitri non è prescritto, anche se deve ritenersi che gli arbitri non possono ipotizzare regole circa la svolgimento del processo se non in forma scritta.
- La differenza sta soprattutto dal punto di vista sostanziale. Le parti sono soggette a limiti meno rigidi di quelli posti a carico degli arbitri. L'articolo 816 bis impone infatti un raffronto con il successivo articolo 829, co.1, n.7 c.p.c., che istituisce uno specifico motivo di impugnazione per nullità del lodo nei casi in cui "nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto expressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata" (Riforma del 2006).
 - La dottrina dominante interpretava l'articolo 816 bis in chiave restrittiva: attribuiva alle parti un potere di scelta soltanto sull'eventuale importazione nell'arbitrato di motivi di nullità specificatamente già considerati dal legislatore processuale ordinario, ma non un autonomo potere di inasprire la disciplina dell'invalidità individuando motivi di invalidità differenti.
 - Altri autori avevano previsto un'interpretazione più liberale intendendo la formula contenuta nell'articolo 829 come idonea a rafforzare il generale potere delle parti di disposizione delle forme processuali e attribuendo ad esse un ampia facoltà di prevedere anche motivi di invalidità diversi.

La formula attuale rende giustizia a quest'ultima lettura, consente quindi:

1. Alle parti di mantenere un potere diretto sul procedimento arbitrale mediante riferimento immediato alla disciplina delle nullità tipica del processo ordinario da applicarsi quindi anche l'arbitrato a pena di nullità del dolo.
2. Ma rende anche possibile una previsione che prevede che tali forme non si applicano all'arbitrato e
3. Individuazione di motivi di nullità diversi e specifici da quelli tradizionali.

Via in sintesi la massima libertà di regolamentazione delle forme nella fisiologica del giudizio e nella dimensione patologica di individuazione dei possibili motivi di nullità.

Il tutto subordinato a due condizioni:

- a. È necessario che motivi di nullità siano stati previamente individuati dalle parti. La norma soltanto ad esse ricon collega il potere di prevedere motivi di nullità differenti da quelli ordinari. Questo potere non potrebbe mai estendersi agli arbitri.
- b. Tale potere è soggetto al preventivo limite stabilito dall'articolo 829, comma 2 c.p.c., a norma del quale "la parte che... non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo".

Il procedimento della **MEDIAZIONE** invece è dotato di una fonte normativa generale di regolamentazione, artt 4-12 d.lgs. 28/2010. Però rinviene il suo connotato per la dimensione delle forme e dello stile nell'essere strutturato secondo fasi in astratto e tendenzialmente sequenziali, ma in concreto sempre modellabili diversamente regolabili a seconda delle circostanze proprie della fattispecie, in ragione della specificità del conflitto. Non esiste probabilmente un unico procedimento di mediazione, ma distinti procedimenti che si snodano attraverso diverse varianti nell'obiettivo di ripristinare un dialogo tra le parti e condurre al raggiungimento di un'intesa.

Il mediatore è dotato di un'ampia facoltà di gestione, non incontrando di regola confini dettati da schemi o modelli precisi e potendo muoversi in libertà, pur ovviamente nel rispetto delle finalità dello strumento dei suoi doveri.

Nella prassi capita di individuare modelli formali molto diversificati che spaziano dall'estrema concisione e compattezza a un maggior grado di approfondimento, prevedendo anche sessioni separate o consulenze tecniche con ausilio di co-mediatori.

Per quanto riguarda le caratteristiche comuni:

- Il procedimento deve comunque prendere avvio attraverso un apposita istanza, indirizzata a un organismo accreditato presso il ministero della giustizia e redatto nella forma da questo indicate.
- A seguito del deposito il responsabile dell'organismo provvede a nominare un mediatore e a fissare la data del primo incontro tra le parti. Questo consiste nel fissare i termini delle reciproche pretese e quindi l'ambito operativo della mediazione, e nel saggiare la dimensione del conflitto le reali possibilità di conciliazione.
- Se il primo incontro si conclude con esito positivo il procedimento di mediazione può proseguire con una più sessioni separate tra il mediatore e le parti singolarmente allo scopo di sondare i reali interessi sottesi alle rispettive richieste. La scelta sulle modalità concrete di gestione spetta al mediatore.
- Anche la fase conclusiva del procedimento può articolarsi in diversi passaggi.
 - Quando le parti siano riuscite per il tramite del mediatore a raggiungere un accordo lo stesso viene formalmente recepito nel procedimento.
 - Quando le parti invece sono rimaste ferme nelle rispettive posizioni Prima di concludere il procedimento il mediatore ha comunque facoltà di formulare una proposta conciliativa. Quest'ultima seppur non vincolante risulta comunque idonea a produrre conseguenze nel momento successivo dell'eventuale processo.

Dal punto di vista dell'indagine la mediazione si contraddistingue per la sua natura calibrata sulle specifiche esigenze delle parti.

La mediazione presenta altresì il fondamentale carattere dell'**informalità** esplicitamente riconosciuta negli artt 3 e 8 d.lgs. 28/2010. I profili dell'informalità:

- In primo luogo la stessa concerne gli atti del procedimento, non soltanto la domanda di mediazione e l'eventuale adesione della controparte, ma anche i successivi atti formati nel corso del procedimento (esempio: verbali delle diverse attività compiute)- Canone della riservatezza.
- Secondariamente è lo stesso procedimento nella sua globalità a rivestire il connotato dell'informalità. Non si hanno le rigide scansioni temporali che caratterizzano il procedimento ordinario di cognizione. Per questo motivo tra l'altro è possibile che dopo il primo incontro e una serie di ulteriori sessioni separate il mediatore decida di riconvocare congiuntamente le parti al fine di chiarire aspetti nuovi eventualmente emersi.

- Da ultimo l'eventuale accordo non è necessariamente vincolato a prestabiliti requisiti di forma. Per assicurare l'efficacia necessaria per una positiva conclusione della vertenza deve considerarsi sufficiente l'enunciazione delle pattuizioni convenute e la sottoscrizione di tutte le parti e dal mediatore.

10. Il futuro (l'intelligenza artificiale)

Anche nel processo, nel rapporto tra i diversi soggetti e nel linguaggio dagli stessi utilizzato irrompe ormai prepotentemente il Robot, una macchina dotata di intelligenza artificiale, capace di sostituire mediante un elaborato sistema di ancoraggio ogni azione dell'uomo, con prospettive incoraggianti in termini di tempo, di costi, e di qualità. Una recente risoluzione del 2017 del parlamento europeo ha dettato le prime raccomandazione per sollecitare l'Unione Europea ad affrontare le prime norme di diritto sulla robotica, in particolare sul settore della responsabilità civile. Occorre quindi cominciare a interrogarsi sulla sostenibilità di continuare a prestare assistenza legale e a rendere giustizia con i soli tradizionali criteri, e in ordine all'effettiva utilità delle nuove tecnologie. Sotto questo profilo è superata l'idea di servirsi dell'informatica solo per il reperimento delle fonti con le banche dati, standardizzare il procedimento, produrre e archiviare i file, risparmiando carta e spazi.

Non è più una fantasia immaginare che lo studio di una controversia, della normativa e dei precedenti alla stessa applicabili, il relativo percorso logico argomentativo da svolgere intorno alle diverse questioni, e perfino la prospettazione di tutte le parti e la possibile decisione e motivazione del giudice, rappresentano attività alla portata di una macchina dotata di intelligenza artificiale.

Non è possibile continuare a pensare che l'informatica dialoghi con la giustizia soltanto in termini di capacità di memoria, di reperimento semplificato, di accelerazione della scrittura e di azzeramento dei tempi di trasmissione. Il processo civile telematico per alcuni profili è già passato remoto rispetto alle continue sfide che si preannunciano per uomo anche nel settore della giustizia.

Altri ordinamenti sono già avanti nel settore della giustizia artificiale. Dall'anno scorso in Cina è attiva una squadra di avvocati e giudici robot ai quali è stata sottoposta la verifica e l'eventuale revisione di 15.000 casi giudiziari e amministrativi non complessi. Hanno rilevato errori più o meno significativi in una metà dei casi esaminati e hanno ottenuto la revisione di oltre 500 condanne e sanzioni per violazioni del codice della strada.

Sempre nel 2017, in un'altra regione cinese, in un forum sulla innovazione dei servizi legali, molti partecipanti si sono confrontati con un plotone di robot consulenti legali e di robot archivi nei quali sono state immagazzinati 100.000 leggi, 30.000 casi e 5000 analisi che il sistema è in grado di elaborare.

Nel tribunale di Hangzhou (Cina) è stata istituita una Internet court che si riunisce soltanto in via telematica e giudica controversie civili che le vengono volontariamente sottoposte. È una sorta di arbitrato telematico con il quale la corte si pronuncia all'istante al termine di una breve udienza.

Nel 2017 a Google campus di Londra si è concluso un confronto sfida durato una settimana. Nel confronto i robot hanno battuto gli avvocati. Presso l'University College of London è stato realizzato un giudice virtuale al quale sono stati sottoposti molti casi già decisi dalla corte europea dei diritti dell'uomo. Nell'80% dei casi il computer ha messo la medesima decisione dei giudici di Strasburgo. Nella restante 20% dei casi invece ha preceduto la decisione difforme da un processo differente di interpretazione delle norme applicate da uno Stato nella vicenda specifica sottoposta alla corte. Altre sperimentazioni hanno già avuto luogo negli Stati Uniti e in Canada.

Nell'intelligenza artificiale ogni computer elabora forme e modelli di conoscenza e quindi adotta decisioni con un percorso logico intellettuale e argomentativo che è in grado di illustrare per giustificare le conclusioni alle quali perviene. Rimane la possibilità di confutare tale conclusioni e pertanto di modificare ad opera dell'uomo valendosi dei tradizionali, sempre dominanti, poteri e facoltà rientranti nel concetto di libertà di azione, discrezionalità e libero convincimento. Non si può ancora accogliere l'idea di un processo integralmente retto da sistemi e formule automatizzati, artificiali e robotiche, perché questo finirebbe per mettere in discussione la dimensione valoriale e di salvaguardia delle garanzie insita nei canali del giusto processo. Al tempo stesso è necessario riflettere su queste innovazioni e non criticarle in modo incondizionato. Il progresso ormai radicato ci ha insegnato che in un tempo assai contenuto possono mutare anche lontani illusioni e speranze.

L'abbattimento delle frontiere la globalizzazione impongono una più modulata sensibilità e una più estesa consapevolezza delle responsabilità in capo agli operatori di giustizia.

Il processo le sue forme dovranno quindi dimostrare adattabilità e flessibilità verso questo futuro. L'intelligenza emotiva potrà continuare a prevalere unicamente accettando intelligenza artificiale. Il robot non è infondo altro che raccolta e proiezione di quanto l'uomo ha in esso trasferito. La sua apprezzabilità si misura in termini di utilità concreta e di capacità di migliorare ogni settore dell'attività umana compreso quello della giustizia.

11. La parola altrui (la lingua straniera)

Se il processo è forma e concatenazione di parole e naturale che continua a svolgersi in forma italiana. Tale lingua si rivela strettamente funzionale al principio cardine del processo per un corretto ed effettivo contraddittorio.

Articolo 122, comma 1 c.p.c. per il quale “in tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana”. Tale regola generale subisce speciali deroghe e specificazioni in relazione alle minoranze linguistiche diffuse sul territorio nel rispetto dell’articolo 6 costituzione e dei principi generali europei.

Il legislatore del 1940 Non aveva mancato di prevedere la possibilità che nel processo venga in considerazione la legge straniera. Ciò sotto forma di atti e documenti e di interrogazione e disposizione orali di testimoni e altri soggetti. Per questa ipotesi è stata concepita una sorta di clausola di salvaguardia prevedendo la facoltà per il giudice di nominare un interprete o un traduttore quando egli stessi non comprende la lingua straniera (Art 122, co 2; art 123).

Per il processo arbitrale invece è consentito alle parti, in via subordinata e vicaria agli arbitri, di indicare la lingua nella quale dovrà svolgersi il giudizio (art 816bis cpc). L’arbitrato è infatti diretto ad adattare il modello di giudizio dal punto di vista formale alle rispettive personali sensibilità ed esigenze, viene cucino su misura alle parti.

La lingua in cui il giudizio si estrinseca continua ad essere l’italiano, ma ci sono una serie di aperture che contraddistinguono sempre di più le prassi processuali per le quali viene dato spazio a termini stranieri, maggiormente capaci di specificare i concetti ai quali si intende fare riferimento. Del resto, il processo è strettamente compenetrato nella vita dei singoli e delle loro relazioni, l’influenza delle lingue coinvolge in modo fisiologico tutto quanto nel diritto è espressione e così anche la rappresentazione e le manifestazioni esteriori del giudizio.

Il **latino** ad esempio ha profondamente pervaso e permea tuttora il linguaggio giuridico. In questo caso più che l’influenza di una lingua straniera il fenomeno si fonda su una pluralità di fattori. Il primo è la forza della tradizione, le radici sono le fondamenta che continuano a sostenere l’architettura del sistema in relazione agli istituti prima ancora che alle forme. Anche nel processo vi sono ancora oggi numerosi vocaboli latini che sono invalsi a pieno titolo nel linguaggio dottrinale e giurisprudenziale per individuare istituti e concetti anche fondamentali (*thema decidendum, causa petendi, thema probandum, fumus boni iuris, periculum in mora*).

Per le **lingue straniere viventi** si possono invece individuare tre distinti ambiti di influenza in relazione alla portata e funzione dei rispettivi prestiti lessicali.

1) In alcuni casi il fenomeno riguarda vocaboli di portata generale che acquistano nella sede processuale un particolare significato, liberamente importabile anche in modo indipendente dalle caratteristiche dell’ordinamento di provenienza (*Fairness, case management, binding precedent*).

In questi casi sia in presenza di veri e propri calchi, la risemantizzazione potrebbe definirsi apparente nella misura in cui si privilegia la caratteristica esteriore del termine, dotata di portata generale prima ancora che tecnica-giuridica in senso stretto. Il focus è dunque incentrato sull’idea che il termine racchiude in sé, e la generalità di tale significato rende superfluo disquisire circa una perfetta sovrapponibilità o meno dei concetti.

2) Altre volte invece vengono in rilievo vocaboli tecnici ad ogni effetto ormai comunemente importati da altri ordinamento e sostitutivi di analoghe formule italiane, a volte meno sintetiche (*due process, ADR, discovery, fast track, case selection, party presentation o party prosecution, enforcement, overruling*). Tali espressioni sono ormai entrate nel lessico corrente anche quando il concetto che si intende esprimere non riproduca perfettamente quanto avviene all’estero.

Per questi prestiti la risemantizzazione potrebbe definirsi parziale perché preserva il nucleo essenziale dell’istituto, nozione o regola, trascurandone le caratteristiche secondarie.

3) Vi sono infine ulteriori casi in cui si cerca, attraverso l’utilizzo di termini o locuzioni straniere, di meglio descrivere o rappresentare un determinato istituto processuale. La finalità principale dovrebbe essere quella di riuscire a trasporre in un’altra lingua l’elemento comunicativo mantenendone per quanto possibile inalterata la portata conoscitiva o percettiva. Non è un’operazione agevole e a volte non del tutto coerente e rischiosa per i fraintendimenti che può generare. Accade così talvolta che per descrivere la condanna ex articolo 614 bis c.p.c. si faccia riferimento all’istituto franco belga delle *astreintes*. Mentre per la nuova responsabilità aggravata ex articolo 96 comma 3 c.p.c. o per le più settoriali sanzioni previste dall’articolo 709 ter c.p.c. sia invocata la nozione di *punitive damages*.

In queste ipotesi il prestito risemantizzato avviene in modo incontrollato e nuoce alla chiarezza dei concetti della certezza del diritto.

Il fenomeno di prestito e importazione di vocaboli stranieri risente ovviamente in primis della formazione di ciascuno e della sua propensione all'utilizzo di ulteriore lingue.

Nella dimensione del diritto processuale civile è evidente che un ruolo sempre più attivo sotto questo profilo viene e verrà giocato dalla globalizzazione, dall'unione europea e dal fenomeno di circolazione delle sentenze (e dei lodi).

12. La parola mozza (le abbreviazioni)

Un fenomeno ricorrente nel diritto dal punto di vista linguistico e quello dell'utilizzo di abbreviazioni. Vi sono casi in cui la ricerca di una formula sintetica immediatamente percepibile per rappresentare locuzione e sintagmi più o meno complessi è imposta da esigenze di semplificazione della comunicazione e dà vita a una standardizzazione, senza conseguenze realmente pregiudizievoli.

Un esempio è quello dell'abbreviazione dei quattro pilastri fondanti del diritto ovvero i codici (c.c., c.p., c.p.c., c.p.p.), e prima ancora della cost. e delle più importanti leggi speciali (L.fall, l. div). Questa operazione è a pieno titolo invalsa nel linguaggio giuridico, basta pensare ai molteplici richiami che devono essere effettuati nelle leggi, negli atti e nei provvedimenti giudiziari.

Vi sono altri casi in cui l'abbreviazione, aiutata non per richiamare norme, quanto direttamente istituti o figure chiuse ricorrenti nel processo. Ad esempio ctu (consulenza tecnica d'ufficio), ctp (consulente tecnico di parte), atp (accertamento tecnico preventivo), p.m. (pubblico ministero), p.g. (procuratore generale), g.o.t. (giudice ordinario di tribunale), g.o.a. (giudice ordinario aggiunto), g.t. (giudice tutelare), g.d. (giudice delegato), g.u. (giudice unico), pres., cons. (consigliere), ecc.

Questo fenomeno è un risultato inevitabile delle prassi forensi in quanto evita nel processo e nei suoi singoli atti il continuo ripetersi all'interno di un medesimo testo di locuzioni espressioni diversamente ridondanti. Sotto altro profilo, oltre alla funzione di alleggerimento, rende più familiari con una forma colloquiale soggetti o istituti con i quali è abituale il confronto.

Dal punto di vista strettamente linguistico tuttavia non si può non sottolineare come la prassi dell'applicazione risulti di fatto neutra per i soli operatori del diritto, rappresentando una sorta di codice interno esclusiva questi ultimi. Tuttavia finisce per controverso per amplificare il tasso di oscurità del linguaggio per i non addetti ai lavori. Quindi l'apparente semplificazione formale finisce per allontanare il diritto dalle esigenze di democraticità.

13. La parola indebita (le espressioni sconvenienti e offensive)

Il processo risponde ad un ideale di giustizia, esso infatti dovrebbe servire per veicolare concetti e valori nobili. Tuttavia le parti sono portatrici di contrapposti interessi e anche il giudizio finisce per esprimere stati d'animo fino a degenerare nell'estremo dell'offesa e dell'insulto, nei casi di scontro interpersonale l'assenza di misura e controllo potrebbe portare a espressioni inopportune o ingiuriose. Anche nel giudizio quindi è possibile che il linguaggio trascenda la normale dialettica per sfociare in oltraggiosa ostilità.

Il diritto processuale cerca di porvi argine imponendo alle parti e ai difensori un generale decoro e prestigio del linguaggio processuale nel rispetto di tutti soggetti del giudizio e dei principi costituzionali dettati a tutela della persona umana.

Articolo 89 c.p.c. "Espressioni sconvenienti o offensive" che "negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti ed offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa". La norma è oggetto di incertezza perché la censurabilità di un'espressione, discorso, frase o scritto e la sua punibilità non è mai opzione legislativa scontata e senza perplessità.

La libera manifestazione del pensiero è esigenza fondante di una democrazia e tutelata dall'articolo 21 cost. Inoltre nell'ambito del linguaggio processuale vi è anche l'imprescindibile esigenza del diritto di difesa messa in discussione, tutelata costituzionalmente all'articolo 24.

La limitazione ai predetti valori possono essere giustificati soltanto a tutela di diritti situazione soggettivi di pari dignità e rilevanza costituzionale.

Questi ultimi fattori bilancianti sono rappresentati dal **decoro**, **prestigio** e dalla **dignità** di ogni persona parte del processo. E proprio per questa ragione dunque il codice di rito vieta le espressioni che eccedono nella forma e nel contenuto i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica.

Dall'analisi della norma vengono particolarmente rilievo tre profili:

In relazione all'oggetto della fattispecie nella disposizione si fa espresso riferimento espressioni *sconvenienti* od *offensive*.

In dottrina

- Si parla di carattere offensivo qualora l'espressione non abbia alcuna relazione con l'esercizio della difesa o comunque ecceda le esigenze difensive, recando con sé un intento dispregiativo dell'avversario.
- La sconvenienza invece non riguarda la lesività del valore e dei meriti di qualcuno ma una lesività di grado minore inerente al contrasto delle espressioni con la funzione difensiva e il contesto processuale.

Entrambe le fattispecie sono punite dal codice ma con formule di variabile entità. L'apparato sanzionatorio si compone infatti di due possibili distinte opzioni:

- a) la *cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive* e
- b) il *risarcimento del danno* anche non patrimoniale sofferto dalla persona offesa. Questa risulta applicabile solo nel caso in cui le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.

Dando conto delle concrete modalità applicative della norma ai sensi della legge

- a) la cancellazione può essere disposta dal giudice in ogni stato dell'istruzione con ordinanza che può essere emanata anche d'ufficio. L'eventuale istanza della parte è soltanto una sollecitazione di un potere che compete al giudice in forma piena e discrezionale. È stata disposta indipendentemente dalla attinenza della stessa al merito della controversia.
- b) Il risarcimento del danno può invece essere disposto unicamente qualora l'espressione offensiva non riguardi l'oggetto del processo. La competenza spetta sempre al giudice della causa in cui è stato utilizzata l'espressione offensiva.

Qui risulta sempre necessaria la previa domanda di parte.

La destinataria di tale domanda è sempre la controparte che resta obbligata a pagare le relative somme con eventuale regresso verso il difensore che abbia usato le espressioni offensive.

Il risarcimento prescinde dalla cancellazione delle frasi offensive contenute negli atti difensivi.

Tale seconda è più incisiva sanzione è connessa e completa con l'articolo 593 c.p. secondo cui non sono punibili "Le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dei loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a una autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa del ricorso amministrativo".

Così delineata la norma processuale e dunque imposto ai difensori un generale dovere di continenza e appropriatezza del linguaggio. È immediatamente percepibile come tale obbligo trascende il profilo processuale poiché in ultima analisi lo stesso permea nel suo complesso e in misura rilevante ruolo dell'avvocato. Esso costituisce dunque un dovere deontologico prima ancora che processuale volto a preservare il decoro della professione. Per questo motivo tale regola è accolta dal vigente codice deontologico forense all'articolo 52 "divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti" che "l'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio nell'esercizio dell'attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparte o terzi".

La norma pone doverosi limiti agli eccessi del diritto di difesa e della libertà di critica, i quali non possono legittimare ogni atteggiamento o comportamento processuale. Nella prospettiva deontologica è pertanto necessario arginare manifestazioni dell'avvocato che trascendono il rispetto delle parti (colleghi, magistrati, controparte o terzi).

È variegata e colorita la casistica di espressioni ritenuto in concreto offensive in sede disciplinare.

In alcuni casi poi la dignità e decoro dell'avvocato hanno lasciato spazio a vere proprie manifestazioni di ira e gesti poco consoni alla professione. È stato sanzionato disciplinamente il professionista che dopo un acceso scambio di ingiuria con un collega di udienza abbia ulteriormente trasceso credito l'avversario.

Si tratta di comportamenti deplorevoli che assumono anche una connotazione lecita non soltanto sul piano disciplinare.

14. La parola e il silenzio (il dovere di verità)

Qualunque processo si pone quale fine ultimo la soluzione di una controversia che tende alla ricerca della verità. Si tratta di una verità non “assoluta” (illusoria), bensì fisiologicamente “relativa” proprio in quanto giudiziaria, ricavata mediante regole prestabilite, in un determinato contesto e per un particolare scopo.

Il processo si confronta quindi con la verità, esso deve al contempo anche arrestarsi quando i suoi strumenti non gli consentano di raggiungerla. La verità può dunque sfuggire al processo, integralmente o parzialmente. I due ambiti processi verità per quanto influenzino possono anche non sovrapporsi.

Un ulteriore rapporto tra processo verità è profondamente legato al tema della parola: il legame tra verità e parti.

In che misura ed entro quali limiti le parti e i loro difensori sono tenuti a far emergere in giudizio la verità?

È configurabile nel processo e in capo a essi un dovere di dichiarare la verità?

La relazione tra giudizio verità si intrinseca strettamente con l'analisi dei possibili differenti modelli processuali con i quali si affronta il compito della ricerca della prova. L'incidenza della ricerca della verità all'interno del processo assume sfumature grado azioni diverse a seconda del modello processuale cui si intende in concreto a fare riferimento.

Ciò anche basandosi su un ulteriore presupposto che il fine ultimo della prova all'interno del processo è quello di aiutare il giudice a formarsi il proprio convincimento circa la verità dei fatti conferendogli una possibile percezione, e di verifica di un fatto. Dunque deve ritenersi corretta la rappresentazione della verità nel processo come fenomeno essenzialmente relativo.

- Un ordinamento che concepisca una stretta relazione tra processo e verità tenderà a dotarsi di strumenti più incisivi per raggiungerla e potrà ad esempio espandere il principio inquisitorio o vincolare le parti e i loro difensori a far emergere nel processo la verità che loro stessi possiedono, anche se per loro sfavorevole. Così il processo potrà più facilmente raggiungere la verità o quantomeno illudersi di averla raggiunta.
Tali modelli tendono con maggiore nitidezza alla ricerca della verità chi viene assunta a parametro fondamentale di riferimento.
- All'opposto ordinamenti che concepiscono legami tra processo e verità più tenui saranno meno inclini a imporre alle parti e ai difensori un vero e proprio dovere di verità. Qui lo scopo del processo non sarà quella di raggiungere la verità ogni costo ma una più delimitata verità giudiziale più o meno rigidamente proceduralizzata.
- Inoltre si possono prevedere doveri di verità in capo alle parti e difensori senza che ciò implichi l'obbligo di rivelare ogni verità anche quella sfavorevole all'esponente. Ma soltanto il dovere di non affermare i fatti obiettivamente palesemente falsi.
- Oppure un ordinamento aspirante alla verità a ogni costo, ma perseguitarla attraverso metodi diversi dall'obbligo di verità delle parti coinvolte nel procedimento, per esempio accordando penetranti poteri di indagine del giudice.

Nel nostro ordinamento positivo si riflette la tensione appena evidenziata, ma occorre chiedersi quale intensità si esprime nella sua relazione e se il dovere di verità in capo alle parti e ai difensori rappresenti una realtà oppure soltanto un mito. La risposta prescindere dalla definizione della verità. L'avvocato della parte sarebbe vincolato a raccontare nel processo se vi configurassimo il relativo obbligo.

Ci sono le opposte correnti di pensiero che muovono da concezioni opposte di verità:

- a) Chi nega in generale il dovere di verità degli avvocati prende le mosse da una visione più estesa della verità definita “verità materiale”. Dunque non si sarebbe obbligati nella sua interezza rilevare.
- b) Chi lo afferma invece da una concezione più ristretta, una verità “soggettiva”, unica. Si sarebbe dunque obbligati a non rivelare.

Le due correnti sembrano tuttavia avvicinarsi, fino a sovrapporsi.

- La concezione “negativa” (che non impone la obbligo di verità) non nega che l'avvocato non debba mentire, e allo stesso tempo
- la concezione “positiva” (che comunque configura un obbligo di verità) non richiede all'avvocato di dichiarare ogni verità, anche se sfavorevole al proprio assistito.

La situazione dunque potrebbe situarsi nel mezzo e in effetti se analizziamo la realtà del nostro ordinamento ci accorgiamo che non è previsto un generalizzato dovere di verità in capo al difensore, bensì un ben più limitato dovere di non dichiarare i fatti consapevolmente e manifestatamente falsi. L'ordinamento sembra quindi disporre un obbligo di verità circoscritto, ossia il dovere di dichiarare quante indiscutibilmente oggettivo, manifesto, evidente.

Tale conclusione trova la sua norma cardine in materia **nell'articolo 88 c.p.c.** si discute ancora sulla disposizione, sulla sua formulazione e interpretazione:

- A. La dottrina maggioritaria facendo leva sul dato testuale sulla sua genericità (assenza di un espresso dovere di verità) ha finito per negare che possa evincersi un obbligo di verità nella stesura degli atti processuali e nel processo stesso. Il processo è competizione è quindi naturale che ciascuna delle parti tende a sfruttare al massimo le proprie abilità in vista del risultato.

Inoltre la disciplina degli altri istituti, come la confessione il giuramento, è di ostacolo all'individuazione di un preteso generale dovere di dire la verità. Nei due casi la parte rimane rispettivamente libera di rendere o meno la dichiarazione confessorie, così come di riferire il giuramento decisorio.

- B. Altri autori invece hanno individuato nella norma una disposizione aperta alla quale poter indurre quantomeno un dovere di verità obiettiva.

Tale teoria si rivela condivisibile tenuto conto della generale funzione, anche sociale, del processo. Tra i doveri dei difensori può rientrare anche quello di non ingannare la controparte e il giudice mediante allegazioni obiettivamente e consapevolmente false. Un comportamento processuale di tal genere violerebbe anche il principio del contraddittorio, frustrando il diritto alla prova della controparte e la buona fine processuale.

Rafforzando infine la conclusione di un **dovere di verità obiettiva, manifesta, evidente** le previsioni:

- Dell'**articolo 96 c.p.c.** che configura una responsabilità aggravata per il soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, viene condannato dal giudice su istanza di parte alle spese del risarcimento dei danni.
- E l'**articolo 395 c.p.c.** secondo cui le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.

In entrambi i casi l'ordinamento configura estremi rimedi a mali estremi, ossia inganni e scorrettezza di una parte successivamente svelati.

Contro il "dovere di verità obiettiva" potrebbe obiettarsi, ed è stato fatto, che esso contrasta con il principio dispositivo e l'onere di allegazione dei fatti di causa. L'articolo 115 c.p.c. dispone infatti che "salvi casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".

Il potere di allegazione in questo senso non si concilierebbe con il dovere di verità poiché quest'ultimo imporrebbbe di dichiarare ogni verità anche sfavorevole, mentre per il primo ogni parte ha il potere di allegare in giudizio soltanto i fatti tendenzialmente a sé favorevoli.

Tale ambizione può tuttavia essere superata. Il dovere di verità obiettiva non viola il principio dispositivo, non riduce i confini, ma impone soltanto che il potere delle parti non sia esercitato abusivamente al fine di frustrare il corrispondente potere della controparte.

Tali considerazioni trovano riscontro nel codice deontologico forense, all'articolo 50 che disciplina il "dovere di verità" strutturandolo come divieto di introdurre nel processo prove che il difensore sappia essere false, come pure di utilizzare prove provenienti dall'assistito che analogamente sappia essere false. In quest'ultimo caso il divieto una valenza soggettiva è ridotta non estendendosi alle prove che siano state eventualmente introdotte in giudizio da altri soggetti.

In conclusione dunque può essere configurato in via ricognitiva un dovere di verità della parte nel processo nei seguenti termini:

- a. Divieto di allegare fatti principali o secondari scientemente non veri, e dunque fatti che il difensore e la parte sappiano o comunque ritengano, secondo una ragionevole valutazione soggettiva, non rispondenti al vero.
- b. Divieto di contestare i fatti scientemente veri o dichiarare di non conoscere circostanze fattuali che invece la parte non può ignorare per aver preso parte alla loro realizzazione o che avrebbero potuto conoscere utilizzando l'ordinaria diligenza.
- c. Divieto di allegare a sostegno della propria domanda o eccezione una ricostruzione fattuale consapevolmente e fraudolentemente reticente, di introdurre o utilizzare prove direttamente provenienti dalla stessa parte che si sappia essere false.

Il tutto senza che ciò implichi il dovere in positivo di rivelare ogni verità anche sfavorevole.

Anche la giurisprudenza sembra condividere il principio di un obbligo, avente un contenuto minimo, di verità obiettiva e manifesta. Detta conclusione consente di improntare il processo ai già esaminati **canoni di lealtà, correttezza e buona fede**, senza frustrare le prerogative e facoltà processuali delle parti e dei loro difensori.

Parole e silenzi devono dunque convivere per evitare che la tensione del processo verso la verità possa essere indebitamente frustrata da una scorretta rappresentazione delle parti e dei difensori.

15. Le forme dei luoghi

Il processo richiede la presenza di ambienti adeguati.

La **Suprema Corte di cassazione**, unitaria nella capitale dal 1923, nei pressi di un'ansa del Tevere, chiamata "il Palazzaccio". Il palazzo iniziato alla fine del XIX secolo fu inaugurato alla presenza del re in un giorno palindromo 11 gennaio 1911.

Presenta una pianta rettangolare ma caratterizzato da forme eclettiche con ispirazioni tardo rinascimentale e barocche e ripetuti omaggi al gusto umbertino. La facciata a delle Sculture rappresentanti oratori e giureconsulti Romani e medievali (Cicerone Papiniano Giovanni battista de Luca Giambattista Vico Gaio Lucio Licinio Grasso ecc). Questo per celebrare la tradizione millenaria del diritto contemporaneo e la sua continuità con quello romano e antico. In cima una grande quadriga di bronzo e due colossali statue, sopra l'ingresso principale il gruppo della Giustizia in trono tra la legge e la forza. Il carattere monumentale traspare anche all'interno, ci sono vasti cortili e aule decorate con affreschi.

È il soglio più elevato della Giustizia, extrema ratio per i vinti e per coloro che invochino tutela per i propri diritti, custode dell'esatta osservanza e applicazione e dell'uniformità del diritto per l'intera nazione.

Altro palazzo importante è il **Palazzo di Giustizia di Milano**. Fu creato tra il 1932 1940 sotto la direzione dell'architetto Piacentini.

Il Palazzo di Giustizia segue lo stile del Novecento. Questo perché nel 1920 Margherita Sarfatti raggruppò una schiera di uomini d'arte fondante il Gruppo del Novecento tra cui vi era l'avvertita esigenza e l'intuizione di una necessità di un ritorno all'ordine dopo le sperimentazioni artistiche delle prime avanguardie e del futurismo.

Il pronao, che aveva la funzione di ingresso al tempio, è estremamente lineare e semplificato, mancante delle necessarie proporzioni. Le sue colonne diventano giganteschi muri di marmo.

Le aule di maggiore importanza sono state decorate con affreschi, mosaici, altorilievi ispirati alle tradizioni e volti iconograficamente a raffigurare la giustizia. Ci sono anche nomi importanti del nostro 900 artistico. Da molti anni si svolgono nel palazzo anche visite guidate.

C'è anche un affresco denominato Adamo ed Eva dopo il peccato. Sono i grandi temi della giustizia: il peccato (il reato), la colpa, la pena. Altrove si trova anche il Paradiso Perduto, un affresco che vuole ricordare che la giustizia non deve esprimere un ideale perduto.

16. Le forme dei personaggi

Altre forme che ruotano intorno al processo sono gli abiti e i costumi degli operatori di giustizia. Il giudizio dà voce a personaggi, anche attraverso la storia di immagine del costume può essere in qualche modo riletta la storia della giustizia e del processo. Le raffigurazioni sono a volte note, descritte dalle vesti greche e le toghe romane per arrivare agli abiti modesti e rigorosi nel medioevo fino i nostri giorni. Gli abiti della giustizia ci descrivono come nel corso dei secoli alcune categorie di uomini abbiano voluto imprimere, attraverso simboli e segni distintivi, il suggello della loro appartenenza un gruppo omogeneo, una particolare classe sociale, una casta, quella degli operatori di giustizia. Essa comprende i magistrati e avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, uscieri, guardiani e poliziotti.

Al giorno d'oggi anche se i parossismi delle forme sono scomparsi ci sono ancora delle particolarità dell'abito. Questo distacco è fisiologico e simbolico poiché sta rappresentare l'esigenza che la giustizia sia prima di tutto effettiva, indipendentemente da forme ridondanti. Nello stesso tempo tuttavia il perdurante utilizzo esprime ancora l'idea di un mondo ancorato alle sue regole e ai suoi valori e votato all'impegno nel tentativo di migliorarlo e di servirne l'elevata funzione (si pensi al ripristino obbligatorio dell'uso della toga davanti ad alcune corti d'appello).

Gli abiti tradizionali dei magistrati hanno una toga rossa con la stola di ermellino, mentre gli avvocati hanno toghe nere e più rigorose. La scelta del colore potrebbe essere immaginata contrario, dal punto di vista delle modalità espressive. Forse le tinte avrebbero dovuto essere invertite per l'appassionata difesa che si richiede all'avvocato e nel rigore distacco che invece appartiene al giudice. Ma forse l'aspetto più regale richiama tempi lontanissimi in cui l'apparato giudiziario era strettamente compenetrato intorno alla figura del sovrano, il potere finale era del giudice. È una logica che sta nell'ordine delle cose non può cambiare.

In realtà tuttavia gli abiti della giustizia sono a ben vedere soltanto di simboli, nell'assenza e nella presenza.

È differente in modo significativo da qualsiasi ulteriore abito. Non è unicamente una veste di scena da sfoggiare per la rappresentazione del processo, ma prima di tutto un abito mentale e comportamentale.

La missione dell'avvocato e del giudice non è confinata nelle aule dei tribunali, non inizia e si conclude varcando la soglia, ma rimane attaccata addosso. Questo ce la ricorda la legge professionale forense nell'esigere dall'avvocato una condotta irreprendibile che possono ogni caso essere realmente distintiva del decoro personale e della categoria.

Ma anche una volta indossata la toga o la veste della giustizia non è mai di per sé sufficiente. Quello che conta sta sotto il suo manto è dentro nel profondo. Toga e parola non esprimano unicamente forma, ma devono avere un significato propositivo, nel rispetto dei valori irrinunciabili della dignità umana, dell'uguaglianza e della libertà, sostenendo con fermezza l'idea della legalità e della giustizia.

17. Il linguaggio degli atti processuali

Le parole la lingua rappresentano l'ossatura minima degli atti processuali e dello stesso processo. Si spazia dal linguaggio scarno e stringato, fatto di pochi termini, per arrivare a stili carichi e barocchi, fatto di enfasi, ridondanza, ripetizioni. Quest'ultima deve essere per quanto possibile evitata, salvo rari casi in cui volutamente si intenda porre l'accento su un determinato aspetto ma senza mai abusare. Non esiste ovviamente una lunghezza perfetta, ma varie misure che possono risultare più o meno giuste a seconda delle circostanze, dell'autore e del suo interlocutore.

La legge e il diritto sono fondamentali non in sé ma per i loro fruitori, attraverso la dimensione dell'interpretazione e dell'applicazione.

Non si può dunque discorrere di una forma assoluta e uno stile assoluto. Ad esempio italo Calvino a indicate i canoni che dovrebbero indirizzare e guidare la parola, vi sono poi ulteriori canoni che possono fungere da guida, e sono quelli della logica, della completezza e della sintesi, e quello della fantasia.

Naturalmente all'interno del processo questi ideali fungono da richiamo in modo diversificato a seconda dei protagonisti.

La **logica** è un postulato sempre fondamentale, per il difensore come per i giudici, perché sta a significare **metodo**, e quindi in definitiva quell'ordine sul quale il processo deve fondarsi. Metodo e ordine non sono peraltro unicamente funzionali alla logica. Essi rispondono anche agli ideali di lealtà e trasparenza e così in definitiva alla stessa funzione educativa di cui il processo deve sapersi dotare. Lealtà e trasparenza si può vedere anche nell'ordine nella gestione del fascicolo, la compostezza con cui si indossa la toga, la chiarezza delle scritture, la parsimonia del discorso, la diligenza con cui si mantiene l'impegno di scambiare le comparse nel giorno stabilito.

Il tessuto dialogico del processo deve poi rispondere alla completezza, come si è già visto per l'onere di contestazione e per il principio di autosufficienza e. E ma ciò non deve andare a danno della concisione e delle senza vita (principio di sinteticità). La dottrina ha parlato di etica dell'essenzialità, nel senso di attenzione a omettere troppo ed il vano, in sostanza ciò che è in utile allo scopo prefisso, così si torna all'ideale di brevitas latina.

Anche la fantasia non deve essere dimenticata, soprattutto per l'avvocato, non già per sollecitare soluzione astruse o sconosciute, non deve essere in altri termini pura e incondizionata invenzione. È possibile quindi nella misura in cui attraverso elasticità e duttilità consenta al processo di rimanere prima di tutto attività umana.

Non bisogna pertanto avere timore delle parole che attraverso i modelli ispiratori di cui si è detto possono acquistare i connotati che devono essere loro propri anche nel processo e precisamente la **chiarezza**, l'**adeguatezza** e la **congruità**. La ricerca del difensore e quella del giudice devono sempre essere indirizzate verso la forma più propria, che non è ovviamente identica per entrambe, ma presenta caratteri comuni, nella misura in cui dovrebbe essere capace di esprimere il pensiero anche senza proposizioni eccessivamente articolate, subordinate a incastro, evitando tecnicismi ridondanti, in modo **chiaro** e **intellegibile**.

Se la modulazione del linguaggio ha un'intrinseca capacità persuasiva è certo che la chiarezza può contribuire in modo significativo il risultato.

Non esiste per gli atti processuali e per i provvedimenti una forma assoluta, lunga o breve, ma occorre trovare la forma adeguata. Una forma finalizzata, che sappia esprimere la funzione e il contenuto e che sia dunque autentica e schietta, senza celare dietrologia e retropensieri. Perché ciò avvenga il linguaggio deve essere attento e curato o meglio sorvegliato. La lingua è un'arte e il mondo si evolve, ma nel profondo il nucleo delle cose resta quello di migliaia di anni fa e le tecniche attuali nulla aggiungono alla perfezione degli antichi.

18. Il linguaggio della sentenza

La sentenza rappresenta il risultato al quale tende il processo. Per suo tramite si esprime la funzione dichiarativa e autoritativa della tutela giurisdizionale e il generale effetto di accertamento, al quale possono sommarsi ulteriori specifici effetti.

La legge ha prescritto per la sentenza alcuni requisiti di contenuto-forma, non come esercizio di un formalismo fine a se stesso, quanto piuttosto a motivo della sua particolare incidenza sui diritti e a garanzia e tutela degli stessi. Il loro esame si pone quindi come momento di costruttivo primario ed essenziale di ogni ricerca in tema di sentenza.

- Così è per la duplice formula dell'intestazione: Repubblica italiana - in nome del popolo italiano, che vincola l'atto-sentenza all'esercizio della giurisdizione e alla sovranità democratica.
- Così è pure per quegli elementi prescritti dall'articolo 132 c.p.c. che intendono attribuire paternità al testo (la data di delibrazione, l'indicazione del giudice e la sua sottoscrizione, a confermare la superiorità anche stilistica del giudice all'interno del processo) e identificare i confini in cui il potere giurisdizionale sia esplicitato (l'indicazione delle parti e dei difensori, le conclusioni).

Poiché il significato del processo cognitivo al quale è chiamato il giudice nella sentenza in ultima analisi è quello di saper coniugare l'esercizio del proprio potere con le finalità che gli sono imposte da un potere addirittura superiore, quello dell'ordinamento, l'obiettivo deve essere in ultima analisi sempre quello di far coincidere autorità e giustizia. Perché ciò avvenga la sentenza deve prima di tutto esprimere il risultato e la somma delle diverse componenti del processo. Così dal *punto di vista logico* essa può essere indagata e scomposta nella misura in cui riassume l'attività intellettuva del giudice di verifica e analisi di tutte le questioni in sorte, prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio, sulle quali si è svolto il contraddittorio. Le dispone secondo un punto di vista razionale ordinandole in serie progressiva. Dando atto alla presenza di tutti i nessi di connessione e dipendenza nel materiale cognitivo di causa e riconoscendo, in un atto formalmente unico, il valore delle diverse componenti del provvedimento finale del giudizio.

L'aspetto funzionale trova corrispondenza anche dal punto di vista strutturale e formale. La sentenza viene tradizionalmente identificata nella summa di due fondamentali elementi: da un lato essa riporta nella motivazione la componente razionale nella quale si è sviluppata l'argomentazione della decisione, dall'altro riassume nel dispositivo l'elemento imperativo o volitivo che esaudisce l'esigenza del privato di ottenere un riconoscimento esplicito e autoritativo delle proprie pretese.

Il dibattito circa il ruolo e il **rappporto tra motivazione e dispositivo** ha conosciuto negli anni alterne vicende. Diverse tesi sono state in proposito formulate nel tentativo di dimostrare se una delle due componenti abbia titolo per considerarsi prevalente. Uno studio approfondito non soltanto esulerebbe dall'ambito della ricerca, ma risulterebbe sterile, rischiando di non approdare ad alcun risultato sicuro.

Entrambi gli elementi sono simultaneamente richiesti ex lege e non vi è dubbio da un lato che la loro rispettiva funzione non sia surrogabile, dall'altro che gli stessi, pur distinguibili, si pongono in un rapporto di mutuo scambio e di reciproca interazione contribuendo alla formulazione del dictum giudiziale.

La motivazione, incarnando il giudizio, ovvero l'atto fondamentale del diritto come l'atto fondamentale del pensiero, deve fornire al dispositivo il contenuto da cui trarre fondamento e altresì attribuire una giustificazione logica idonea a supportare razionalmente il comando. Quest'ultimo dal canto suo risponde al primario compito di esprimere la vis e l'autorità della sentenza e di permettere alla decisione giurisdizionale di produrre i propri effetti.

La statuizione autoritativa copre di regola l'accertamento delle concrete richieste di tutela prospettate dalle parti. Al di fuori di esso sta la risoluzione delle diverse questioni.

Il giudizio nella sua componente originaria, intellettuativa, può essere descritto, si può tentare di spiegarne l'ordine, il metodo e la razionalità, ma nel suo profondo sfugge a qualsiasi precisa raffigurazione perché risiede nel profondo del magistrato.

In questo senso dunque tutte le **questioni pregiudiziali** pur costituendo antecedenti logici della decisione Esulano dalle domande proposte dalle parti e non rientrano pertanto direttamente nell'oggetto del giudizio. Per tale motivo esse non vengono a far parte dell'oggetto della decisione e del giudicato, non devono essere decise autoritativamente, ma trattate e risolte dallo stesso giudice competente per la domanda principale con efficacia unicamente endo processuale e senza alcun riflesso ultra litem.

Il collegamento che le questioni pregiudiziali presentano con la domanda presuppone poi, perché esse possano sorgere, che esiste e sia dedotta in giudizio una fattispecie di tipo complesso, che trovi cioè in distinti rapporti i propri antecedenti necessari. Solo in questi casi è necessaria una previa identificazione di tutti rapporti di tipo pregiudiziale. Al contrario, i rapporti giuridici semplici si esaurirebbero in un unico diritto non scomponibile né logicamente ricollegabile ad altri, pertanto ove fossero dedotti in giudizio, non potrebbero mai sorgere questioni pregiudiziali.

La regola della generale cognizione incidentale sulle questioni processuali, diretta conseguenza della loro estraneità all'oggetto del giudizio risulta altresì coerente con l'unidirezionale operatività del **nesso di pregiudizialità**, che rende unilaterale (dal rapporto pregiudiziale a quello pregiudicato), ma non reciproca, la dipendenza tra le fattispecie.

Ciò che si rileva decisivo soprattutto ai fini della disciplina della sospensione del processo è la sospensione per pregiudizialità che presuppone necessariamente un condizionamento unilaterale non reciproco tra le controversie, poiché gli effetti del giudicato devono prodursi in una direzione soltanto, riflettendosi dall'accertamento di un determinato rapporto pregiudiziale su tutti rapporti dipendenti. Allorquando vi sia una relazione non già di dipendenza univoca bensì reciproca non potendosi determinare quale causa sia pregiudiziale e quella dipendente risulta impossibile disporre la sospensione, l'ordinamento risolve allora il coordinamento tra le due pronunce disponendo la necessaria riunione tra i due giudizi.

L'accertamento del rapporto pregiudiziale spiega i suoi effetti nel giudizio sul rapporto dipendente, non è vero l'inverso: la sentenza sul rapporto dipendente non è infatti idonea a fare stato nel successivo eventuale giudizio sul rapporto pregiudiziale.

Sempre secondo la *communis opinio* qualora una parte, ovvero la legge, richiedano che anche dette questioni siano decise con efficacia di giudicato, il giudice non può limitarsi a risolverle con effetti limitati alla decisione di merito, ma deve pronunciarsi in forma autoritativa anche sul rapporto pregiudiziale. In ciò si sostanza il fenomeno dell'accertamento incidentale.

Anche la **redazione della sentenza** si caratterizza per uno stile che è presentato da tutto quanto può essere posto in evidenza sotto il profilo puramente morfologico indipendente dai contenuti e dalla sostanza della decisione.

È peraltro evidente che la diversità di funzione delle singole componenti della sentenza finisce per riflettersi inevitabilmente anche sul suo stile che deve pertanto tendenzialmente rivestire una forma appropriata in ogni suo contesto e seguire una duplice tecnica redazionale, in parte argomentativa e persuasiva e in parte prescrittiva.

In relazione alla struttura, la motivazione deve ovviamente essere scomposta nelle due componenti della *quaestio facti* e della *quaestio iuris*:

- La riforma del 2009 ha soppresso dai requisiti di contenuto forma della sentenza la specifica esposizione dello svolgimento del processo, quest'ultimo viene pertanto a essere ricompreso nella ricostruzione della complessiva vicenda storica che ha condotto alla decisione.

- **Motivazione**

In relazione alla parte motiva in diritto invece si affacciano nuovi principi, come quella della *ragione più liquida*. Tale principio non è stato codificando dal legislatore ma è affermato da dottrina e giurisprudenza. Esso consente al giudice di pervenire alla decisione secondo un criterio di evidenza a prescindere dall'ordine logico delle questioni (articolo 276 comma 2 c.p.c. ai sensi del quale il giudice decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa). Qualora sussista una ragione sufficiente per la decisione la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise. Vale sia tra questioni di merito, o tra questioni di merito e rito.

A combinare l'ordine motivazionale le ultime riforme hanno consentito di dare corpus al ragionamento seguito dal giudice anche per relationem, semplicemente mediante *rinvio a precedenti conformi*. È discusso cosa debba intendersi esattamente per precedente conforme. Per comprendere quali possono essere i precedenti richiamarli occorre interrogarsi sulla ratio della norma. L'esigenza giustificatrice della disposizione è la semplificazione motivazionale. I precedenti richiamabili possono essere sicuramente quelli della corte di cassazione non necessariamente resi a sezione unite, deve ritenersi che gli stessi possono anche essere quelli della giurisprudenza di merito, purché pubblicati in forma adeguata per essere conosciuta dalla collettività.

Anche l'innovazione del precedente conforme intende confermare che l'obiettivo primario della motivazione, prima ancora che quella della correttezza del percorso razionale compiuto, è l'esattezza del principio di diritto applicabile.

Nella sua manifestazione esteriore in ogni caso la **motivazione** deve essere per quanto possibile dotata di completezza, mettendo in risalto la logica, consequenzialità e coerenza dei suoi passaggi senza lacune o salti che ne minino la possibilità di essere compresa. Il riferimento in questo caso è soprattutto al dovere da parte del giudice di rispettare il c.d. ordine logico o motivazionale delle questioni.

A questo proposito se nella struttura la motivazione può ancora seguire luoghi che tradizionalmente le si accompagnano, nella dimensione formale e stilistica la stessa dovrebbe rispettare i canoni di un linguaggio impersonale, il più possibile conformato a quello della collettività (comunità giuridica), evitando riferimenti contestualizzate o altre spie linguistiche della personalizzazione o procedimenti testuali che collochino il testo in una modalità comunicativa dialogica. Ciò non significa peraltro che la motivazione debba essere analitica o minuziosa e capillare, o ridondante o eccessivamente prolissa.

Nel sistema sono in atto diverse spinte di trasformazione del tradizionale schema motivazionale, si parla dirittura di crisi della motivazione per sottolineare che non esiste più un modello unitario, ma che la tecnica argomentativa può e deve variare a seconda dei riti e delle specifiche esigenze a ciascuno di essi sottese. Non si può quindi più parlare di una forma unitaria, ma di diverse possibili forme di motivazione che per essere adeguate devono tuttavia sempre aspirare alla congruità al proprio specifico scopo. È certo però che la parte motiva della sentenza continua a svolgere l'insopprimibile funzione di pilastro portante del giudizio.

Anche nella struttura e nella tecnica della motivazione si va sempre più accentuando di una progressiva trasformazione volte a far risaltare i **canoni della sinteticità, chiarezza e celerità** insiti nel complesso dei principi del giusto processo. Questo processo di valorizzazione della concisione e sobrietà della tecnica redazionale dei provvedimenti giurisdizionali intende soddisfare due distinte esigenze, l'una interno al giudizio e l'altra di respiro:

- Il primo punto di vista, interno, è stato autorevolmente affermato che la sinteticità e la concezione devono prima di tutto essere intese come funzionali al contraddittorio, per confinare le tematiche di minore rilevanza e spessore, per consentire al contraddittorio di essere più produttivo pertinente.
- In un ulteriore aspetto poi, e dal punto di vista della stessa struttura dell'ordinamento, concisione e sobrietà non devono essere considerate come formula astratte e utopiche, bensì concrete componenti di quella misura della funzione giurisdizionale che costituisce l'obiettivo necessario per una piena identificazione dello stato di diritto e della democrazia.

Per quanto invece concerne il **dispositivo**, deve essere dotato del carattere della **concretezza** e risultare pertanto a tal fine netto e preciso, consentendo la piena identificazione del comando. Anche in relazione al dispositivo dal punto di vista dello stile da prediligere è la chiarezza e la capacità di non dar luogo a una pluralità di opzioni interpretative per consentire al comando giudiziale di svolgere con la massima efficacia il ruolo assegnatogli.

Ma, grado le profonde trasformazioni del sistema e dei modelli processuali, motivazione dispositivo (o forma e sostanza) dei provvedimenti non possono mai considerarsi fini a se stessi, ma rispondono sempre a una logica superiore che è quella di consentire al provvedimento di raggiungere lo scopo per il quale è stato istituzionalmente concepito, cioè la corretta amministrazione della giustizia.

19. Il linguaggio dei processualisti

Come la forma riguarda gli atti processuali, così il processo esprime lo stile di colui che lo utilizza.

Nel lungo elenco dei processuali dello scorso secolo c'è **Giuseppe Chiovenda** 1872-1937 ha impresso la fondamentale svolta nel passaggio dalla procedura civile al diritto processuale civile. È doveroso ricordare la logica consequenzialità di ragionamenti e delle argomentazioni, il respiro che sapeva imprimere nelle sue produzioni e il linguaggio moderno. Altro personaggio è **Francesco Carnelutti** 1879-1965, nell'ampia mole degli studi colpisce la brevità, la forma sempre concisa e schietta, spesso asciutta, ma densa e organica al punto da essere eretta a Sistema e da presupporlo sempre. Con lo stesso stile autorevolmente ha censito per diversi anni sulle pagine della *Rivista di diritto processuale (civile)* attraverso le sue recensioni pressoché tutte le monografie e i volumi giuridici che venivano pubblicati.

Pietro Calamandrei 1889-1956 svetta nella sua amplissima produzione per l'eleganza delle forme e l'altissimo senso civico soprattutto testimoniato dall'impegno nella formazione del nuovo codice di rito (c.c.). Ha avuto una dedizione senza riserve per la battaglia della libertà e per la formazione di un nuovo Stato. Il suo insegnamento è stato da tale da oltrepassare anche agli allievi diretti. Da lui vengono in mente anche scritti non strettamente di diritto processuale, ad esempio elogio dei giuristi scritto da un avvocato, inventario della casa di campagna, o le raccolte di lettere. Calamandrei aveva una straordinaria capacità di utilizzare la parola in modo tornato, solo all'apparenza distaccato, ma in realtà simbolica e potente.

Enrico Redenti 1883-1963 anche egli aveva profondità del pensiero, prosa lucida e a volte lapidaria, netto e senza sbavature nel periodicare, molto più moderno della sua epoca.

Il suo allievo **Tito Carnacini** 1909-1983, aveva una prosa sobria e sempre equilibrata. È un'eleganza nei modi e nelle parole.

Enrico Tullio Liebman 1903-1987 riservati esponente della aristocrazia scientifica e della nobiltà accademica del diritto processuale. Ha fondato due scuole processuali lasciando un segno profondo (anche in Brasile). Aveva una prosa precisa di equilibrata, limpida e cristallina, capace di rendere semplici anche i concetti difficili. Ha dato lezione di libertà ai suoi allievi e questi lo hanno saputo trasmettere a loro volta i loro discepoli.

Salvatore Satta 1902-1975 colpisce la voce differente, classica e controproducente al tempo stesso, quasi ostinata nel relativizzare l'ordine precostituito, fantasiosa nelle soluzioni anche se sempre attenta al diritto positivo e alla lettura integrale della giurisprudenza.

Virgilio Andrioli 1909-2005 mostra invece nei suoi scritti grande tecnicismo, capacità analitica e casistica minuziosa, costante attenzione alla tenuta dell'interpretazione, ma sempre attraverso una pressa benigna e confortante che rende la lettura piacevole.

Negli studi di **Mauro Cappelletti** 1927-2004 si coglie invece il grande respiro e l'apertura della ricerca oltre i tradizionali confini territoriali. La profonda indagine comparativistica ne permea anche le forme, analitiche ma schiette e consequenziali.

Enrico Allorio 1914-1994 e aveva una visione teorica lo stesso tempo di forte valenza sistematica, uno stile rigoroso molto denso e strutturato.

I due pilastri della più recente scuola milanese sono Giuseppe Tarzia e Edoardo Flavio Ricci.

Giuseppe Tarzia 1930-2005 successore del suo maestro nella direzione della Rivista di diritto processuale. Ha lasciato una mole sterminata di studi. Definito "ultimo dei giganti" nella ricerca come nell'impegno civico, nell'attenzione alla comparazione, nel senso della riforma e soprattutto nell'insegnamento universitario, autentico e appassionato.

Edoardo Flavio Ricci 1936-2010 resta soprattutto la suggestione dell'oratoria straordinaria e a fabulatrice. Il modo di esprimersi rimaneva impresso in modo indelebile in coloro che hanno avuto la fortuna di ascoltarlo.

Questi autori che hanno fatto grande la scienza processualistica non rappresentano unicamente nomi e volti, ma richiamano principi e valori per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerli e per gli studiosi di oggi e di domani che sui loro testi si sono formati. Ci hanno lasciato parole incise sulla carta.

Anche nel campo del diritto processuale si ha un rapporto di mutuo scambio che lega da un lato i singoli autori della letteratura e dall'altro quest'ultima all'identità linguistica. Anche il linguaggio dei singoli giuristi finisce per incidere sul patrimonio giuridico nel suo complesso e allo stesso tempo quest'ultimo non soltanto regola e istituzionalizza, ma indirizza altresì le scelte future.

È una relazione destinata modificarsi per effetto delle nuove tecniche di comunicazione. Ogni opinione infatti destinata a morire nel momento stesso in cui viene messa al mondo a causa dell'immediatezza.

Rimane peraltro la parola scritta che continua fungere da decisiva testimonianza del pensiero. La scrittura si differenza dei mezzi di comunicazione telematica e costituisce un capitale simbolico. È una ricchezza incalcolabile che permette di veicolare e coniugare idee e pensieri, emozioni e modi di essere attraverso una catartica razionalizzazione. Anche nel campo del diritto e del processo occorre quindi salvaguardare il valore della parola e del linguaggio, un valore collettivo in qualche misura universale.

20. Forma, stile e misteri del processo (e della vita)

Il linguaggio nel processo è il linguaggi del processo. Il significato è ancora più profondo se si riflette sulla relazione simbolica che il giudizio intesse con la vita degli uomini, quella dei singoli operatori che con il processo sono chiamati a confrontarsi nello studio astratto delle sue regole e nella loro concreta applicazione, e quella della società nel suo complesso, che delle regole del diritto e del processo non può in alcun modo fare a meno. "Lo studio del diritto processuale è quello che più da vicino ci permette di avvicinarci a cogliere, ..., il palpitò della giustizia".

Si avverte nel processo qualcosa di magico e misterioso. È l'inseguire di un ideale, la giustizia, che trascende il tempo, lo spazio e in definitiva gli stessi uomini. Ovvero l'aspirazione a ottenere un traguardo che è anche ricomposizione e ricostruzione, la consapevolezza della relattività e caducità di tutto quante è terreno. In definitiva lo stesso mistero che avvolge la vita. "C'è certamente qualcosa di magico nel processo: un fare comparire presente quello che è passato, un far tornare immediato quello che è sparito nella sua immediatezza, un far presentare vivi sentimenti che sono spenti, e insieme, fa ritornare integra una situazione che si è scomposta".

Questo legame traspare con immediatezza nella lettura di alcune pagine. Si tratta di tre scritti non direttamente riconlegati agli istituti del processo ma piuttosto alla sistematica di vite dedicata al processo.

La commemorazione di **Giuseppe Chievenda**, di Francesco Carnelutti e il **Ricordo di Aldo Attardi**, di Claudio Consolo. Il ritratto di due maestri di due vite interpretate come missione, per lo studio del diritto e del processo. Mentre le immagini di Carnelutti sono dense di lirismo nel loro essere rarefatte scarne, quelle di Consolo sono intense cariche, fluide e vibranti. Nè avrebbe senso un paragone nella diversità di stile se non realizzando quanto entrambe siano evocative e simboliche. Quello che conta sta all'interno delle parole. Si percepiscono i due ritrattisti ancora di fronte all'oggetto del ritratto.

Anche nella vita si esprime il legame tra forma e sostanza, e la forma diviene infine sostanza. La voce è una forma, una rivelazione della memoria. Non soltanto dalla memoria individuale, ma altresì di quella collettiva. È lascito il patrimonio per l'umanità, un filo sottile invisibile che ci lega gli uni con gli altri.

Entrambi gli autori sentono di essere testimoni di questo legame e avvertono la responsabilità di una missione: quella del diritto processuale, che in ultima analisi è la missione di ogni scienza. Non a caso tali testi si concludono con Una proiezione è un monito, a continuare la ricerca (la vita), sempre seguendo l'unica possibile direzione. La conclusione dei due scritti commemorativi è in entrambi i casi fortemente suggestiva pur sempre nella differenza degli stili.

In cima sta **Salvatore Satta**, nessuno più di lui è un maestro della personalità complessa. Ci lascia testimonianza della pluralità di simbolici significati ricollegabili alla parola. Nella raccolta *Silloqui e colloqui di un giurista* la parola è scolpita come assenza (sillologhi), racchiusa intorno al mistero che avvolge il processo, come la vita. È confronto e scontro, necessaria critica, ideale dialogo (colloqui) con altri giuristi. La parola è anticipazione e con essa annuncio.

Come il termine processo rappresenta in fondo la sintesi verbale di un complesso di temi e profili che si possono descrivere inseguendo diverse prospettive e lasciandosi portare da molteplici variabili, così la vita costituisce un'esperienza sempre personalissima che si declina in un universo di immagini e di esperienze indescrivibile con la parola. E anche quando quest'ultima vorrebbe atteggiarsi a chiusa, a epilogo addirittura della vita terrena, in realtà la parola, come ricorda Satta, non segna una definitiva conclusione, nemmeno dopo e aldilà della morte.

L'opera *Il giorno del giudizio* viene chiuso (da altri) offrendo perfettamente questa visione di ideale continuazione, di cammino che non si interrompe non si perde: "C'erano tutti, allora, nella stanza ravvivata del caminetto, ed eravamo felici poiché non ci conoscevamo. Per conoscersi bisogna svolgere la propria vita fino in fondo, fino al momento in cui si cala nella fossa. E anche allora bisogna che ci sia uno che ti raccolga, ti risusciti, ti racconti a te stesso e gli altri come in un giudizio finale".

Anche quando il cuore "d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombra", a raccogliere il testimone ci sarà qualcuno che ti potrà raccontare, a te stesso e gli altri. La tua parola passerà allora nella sua, e la tua voce tornerà ad essere tua.